Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0212(COD)

19.12.2025

EMENDAMENTI
799 - 1152

Progetto di relazione
Fernando Navarrete Rojas
(PE778.136v01-00)

Istituzione dell'euro digitale

Proposta di regolamento
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

Emendamento 799
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), ***gli enti creditizi*** che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 ***prestano a tali persone, su richiesta dei*** loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.	1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), ***tutti i prestatori di servizi di pagamento*** che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 ***offrono attivamente ai*** loro clienti, ***la possibilità di accedere a*** tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 800
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), ***gli enti creditizi*** che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano a tali persone, su richiesta dei loro ***clienti***, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.	1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), ***i prestatori di servizi di pagamento*** che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano a tali persone, su richiesta dei loro ***utenti***, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 801
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), ***gli enti creditizi*** che prestano servizi ***di pagamento*** di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 ***prestano a tali persone, su richiesta dei*** loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.	1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), ***i prestatori di servizi di pagamento*** che prestano servizi di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 ***offrono attivamente ai*** loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 802
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo ***13, paragrafo 1***, lettera a), ***gli enti creditizi*** che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano ***a tali persone***, su richiesta ***dei loro clienti***, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.	1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo ***12***, lettera a), ***i prestatori di servizi di pagamento*** che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano ***ai propri utenti***, su ***loro*** richiesta, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 803
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese

a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli enti creditizi che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano a tali persone, su richiesta dei loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.	1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli enti creditizi che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano a tali persone, su richiesta dei loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II. ***Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di dispositivi non digitali o a bassa tecnologia, comprese le carte o i token hardware, che consentono l'uso dell'euro digitale senza smartphone.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce l'accessibilità dell'euro digitale per gli utenti senza smartphone o dispositivi digitali avanzati, prevenendo in tal modo l'esclusione e garantendo l'accesso universale.

Emendamento 804
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone giuridiche o alle persone fisiche che agiscono come lavoratori autonomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, a cui si applica l'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo III del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento prestano, su

richiesta dei loro clienti, i servizi di convenzionamento obbligatori di cui all'allegato II, lettera a) nella misura in cui tali servizi sono già forniti a norma della direttiva (UE) 2015/2366 per i mezzi di pagamento comparabili.

Or. en

Emendamento 805
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I soggetti designati come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sui mercati digitali") non agiscono come distributori dell'euro digitale né forniscono servizi in euro digitale agli utenti finali, né agiscono come prestatori di servizi di pagamento acquirenti fornendo servizi di accettazione dei pagamenti in euro digitale agli esercenti, direttamente o tramite soggetti sotto il loro controllo.

Or. en

Emendamento 806
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone giuridiche o alle persone fisiche che agiscono come

lavoratori autonomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, alle quali si applica l'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo III del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento, su richiesta dei clienti esercenti esistenti e nuovi, prestano servizi di convenzionamento obbligatori. Tale obbligo comprende l'ambiente virtuale o fisico in cui operano già.

In linea con la funzionalità minima dell'euro digitale o dei servizi di base, i servizi di convenzionamento obbligatori comprendono:

a) l'apertura, la tenuta, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento in euro digitale, compresa la consultazione di saldi e operazioni;

b) le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4;

c) la possibilità di ricevere operazioni di pagamento in euro digitale online e offline, compreso il servizio di pre-autorizzazione per le operazioni di pagamento in euro digitale online;

d) la disposizione di operazioni di rimborso.

Or. en

Emendamento 807
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone giuridiche o alle persone fisiche che agiscono come lavoratori autonomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, a cui si applica l'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo

III del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento prestano, su richiesta dei loro clienti, i servizi di convenzionamento obbligatori di cui all'allegato II, lettera a), a condizione che essi abbiano già fornito loro tali servizi a norma della direttiva (UE) 2015/2366 per i mezzi di pagamento comparabili.

Or. en

Emendamento 808
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone giuridiche o alle persone fisiche che agiscono come lavoratori autonomi di cui all'articolo 12 bis, a cui si applica l'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo III del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento prestano, su richiesta dei loro clienti, i servizi di convenzionamento obbligatori di cui all'allegato II, lettera a), a condizione che essi abbiano già fornito loro tali servizi a norma della direttiva (UE) 2015/2366 per i mezzi di pagamento comparabili.

Or. en

Emendamento 809
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	1 bis. Per la distribuzione dell'euro digitale alle persone giuridiche o alle persone fisiche che agiscono come lavoratori autonomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, a cui si applica l'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo III del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione, su richiesta di detti utenti, i servizi di convenzionamento obbligatori di cui all'allegato II, lettera a), a condizione che essi offrano già a questi utenti tali servizi per strumenti di pagamento comparabili a norma della direttiva (UE) 2015/2366.

Or. en

Emendamento 810
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Per*** le persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non sono titolari di un conto in euro non digitale, ***il capo IV*** della direttiva 2014/92/UE ***sull'accesso al*** conto di pagamento ***con caratteristiche di base si applica, ad eccezione degli articoli 17 e 18, all'accesso dei consumatori al conto*** in euro digitale ***con*** servizi di base.	2. Le persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non sono titolari di un conto in euro non digitale, ***e che sono consumatori in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1*** della direttiva 2014/92/UE***, hanno il diritto di aprire un*** conto di pagamento in euro digitale ***che permette di utilizzare tutti i*** servizi di base ***in euro digitale online e offline di cui all'allegato II. I prestatori di servizi di pagamento possono altresì fornire servizi aggiuntivi in maniera proporzionata e in linea con la natura pubblica dell'euro digitale***.

Or. en

Emendamento 811

Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Per*** le persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non sono titolari di un conto in euro non digitale, ***il capo IV*** della direttiva 2014/92/UE ***sull'accesso al*** conto di pagamento ***con caratteristiche di base si applica, ad eccezione degli articoli 17 e 18, all'accesso dei consumatori al conto*** in euro digitale ***con*** servizi di base.	2. Le persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non sono titolari di un conto in euro non digitale, ***e che sono consumatori in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1*** della direttiva 2014/92/UE***, hanno il diritto di aprire un*** conto di pagamento in euro digitale ***che permette di utilizzare tutti i*** servizi di base ***in euro digitale online e offline. I prestatori di servizi di pagamento possono anche fornire servizi aggiuntivi in maniera proporzionata e in linea con la natura pubblica dell'euro digitale***.

Or. en

Emendamento 812
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le persone fisiche di cui all'articolo ***13, paragrafo 1, lettera a)***, che non sono titolari di un conto in euro non digitale, il capo IV della direttiva 2014/92/UE sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si applica, ad eccezione degli articoli 17 e 18, all'accesso dei consumatori al conto in euro digitale con servizi di base.	2. Per le persone fisiche di cui all'articolo ***12 bis***, che non sono titolari di un conto in euro non digitale, il capo IV della direttiva 2014/92/UE sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si applica, ad eccezione degli articoli 17 e 18, all'accesso dei consumatori al conto in euro digitale con servizi di base.

Or. en

Emendamento 813

Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono l'accesso non discriminatorio ai servizi di base in euro digitale per le operazioni di pagamento online e, se disponibili, offline a gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, fatte salve le condizioni di attenuazione dei rischi stabilite dalle norme tecniche di regolamentazione elaborate congiuntamente dall'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") e dall'Autorità bancaria europea ("ABE") conformemente al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 814
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai loro utenti, gratuitamente, in maniera accessibile e concisa, le modalità per seguire le informazioni essenziali sui loro servizi di pagamento in euro digitale:
	a) le caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale, tra cui la natura dell'euro digitale come moneta a

corso legale e moneta di banca centrale, il carattere privo di rischio di credito dell'euro digitale per l'utente, le caratteristiche che migliorano la tutela della vita privata e la disponibilità di pagamenti condizionati;

b) la disponibilità di pagamenti offline, ove disponibili, e le condizioni d'uso;

c) i diritti e i mezzi di ricorso degli utenti, per quanto riguarda l'accesso e l'uso, il diritto di ricorso, la portabilità e l'interoperabilità con altri servizi e i limiti di detenzione applicabili;

d) le condizioni relative alla loro distribuzione.

Or. en

Emendamento 815
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. I servizi di pagamento di base in euro digitale associati alla gestione delle disponibilità sono obbligatori solo al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 16, paragrafo 4 bis.

Or. en

Emendamento 816
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori servizi di pagamento di base in euro digitale e specificando ulteriormente la portata dei servizi di pagamento di base in euro digitale esistenti.

Or. en

Emendamento 817
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri designano le autorità di cui all'articolo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 o gli uffici postali di cui all'articolo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2366 al fine di:	***soppresso***
a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale;	
b) prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane.	

Or. en

Motivazione

Si veda il nuovo articolo 14 bis.

Emendamento 818
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri designano le autorità di cui all'articolo 1, ***lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 o gli uffici postali di cui all'articolo 1, lettera c),*** della direttiva (UE) 2015/2366 al fine di:	3. Gli Stati membri designano le autorità ***pubbliche*** di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/2366 al fine di:

Or. en

Emendamento 819
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***designano le*** autorità di cui all'articolo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 o gli uffici postali di cui all'articolo 1, ***lettera c)***, della direttiva (UE) 2015/2366 al fine di:	3. Gli Stati membri ***possono designare un unico o più prestatori di servizi di pagamento quali*** autorità di cui all'articolo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 o gli uffici postali di cui all'articolo 1, ***lettere da a) a d) e f)***, della direttiva (UE) 2015/2366 al fine di:

Or. en

Emendamento 820
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Gli Stati membri designano ***le autorità*** di cui all'articolo 1, ***lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 o gli uffici postali di cui all'articolo 1, lettera c)***, della direttiva (UE) 2015/2366 al fine di:	3. Gli Stati membri designano ***una o più entità, tra quelle*** di cui all'articolo 1, ***lettere a), b), c) e f)***, della direttiva (UE) 2015/2366 al fine di:

Or. en

Emendamento 821
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri designano ***le autorità*** di cui all'articolo 1, ***lettera*** f), della direttiva (UE) 2015/2366 ***o gli uffici postali di cui all'articolo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2366*** al fine di:	3. Gli Stati membri designano ***uno o più prestatori di servizi di pagamento*** di cui all'articolo 1, ***lettere da a) a d) e*** f), della direttiva (UE) 2015/2366, al fine di:

Or. en

Emendamento 822
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri designano ***le autorità*** di cui all'articolo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 ***o gli uffici postali di cui all'articolo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2366*** al fine di:	3. Gli Stati membri designano ***uno o più prestatori di servizi di pagamento*** di cui all'articolo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366, al fine di:

Or. en

Emendamento 823
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestare servizi ***di pagamento*** di base in euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale;	a) prestare ***i*** servizi di base in euro digitale ***di cui all'allegato II*** alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale ***presso un prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) della direttiva (UE) 2015/2366***;

Or. en

Emendamento 824
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche ***di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale***;	a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche;

Or. en

Emendamento 825
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo ***13, paragrafo 1, lettera a)***,	a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo ***12 bis***, che non detengono o

che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale;	non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale ***presso un prestatore di servizi di pagamento che può distribuire l'euro digitale***;

Or. en

Emendamento 826
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) prestare servizi ***di pagamento digitale*** di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, ***in presenza e in prossimità fisica,*** alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate ***e*** alle persone anziane.	b) prestare ***i*** servizi di base ***in euro digitale di cui all'allegato II*** e fornire ***servizi di*** sostegno all'inclusione digitale, alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate***,*** alle persone anziane ***o a chiunque lo richieda***.

Or. en

Emendamento 827
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, ***alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane***.	b) prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, ***a tutti gli utenti dei servizi di pagamento***.

Or. en

Motivazione

L'accesso agli enti pubblici non dovrebbe essere limitato, ma aperto e agevole per tutti coloro che lo richiedano. Tutti i consumatori dovrebbero potersi avvalere di un ente pubblico per aprire un conto in euro digitale.

Emendamento 828
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, ***alle*** persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane.	b) prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, ***a tutte le persone, comprese le*** persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane.

Or. en

Emendamento 829
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) intraprendere campagne di informazione esaustive volte a sensibilizzare e educare il grande pubblico in merito all'accessibilità, ai vantaggi e all'uso dell'euro digitale. Tali campagne sono concepite per fornire informazioni chiare, accurate e facilmente comprensibili, rivolte a tutti i segmenti della popolazione, compresi i gruppi vulnerabili, al fine di promuovere l'inclusività e garantire una conoscenza diffusa dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 830
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) condurre ampie iniziative di informazione del pubblico per sensibilizzare e comprendere l'accessibilità, i vantaggi e l'uso pratico dell'euro digitale. Tali iniziative forniscono informazioni chiare, affidabili e comprensibili e sono adattate per raggiungere tutte le fasce della popolazione, compresi i gruppi vulnerabili, al fine di promuovere l'inclusività e sostenere una diffusa familiarità con l'euro digitale.

Or. en

Emendamento 831
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono, di comune accordo, designare un'autorità in un altro Stato membro che funga da autorità che fornisce tali servizi ai propri cittadini, a condizione che a tali cittadini siano concesse le stesse condizioni e la stessa facilità di accesso che avrebbero se l'autorità fosse stabilita nel proprio Stato membro.

Or. en

Emendamento 832
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo alle entità di cui al primo comma in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Gli Stati membri determinano il numero e la distribuzione geografica delle entità sulla base di indicatori comuni adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

Or. en

Emendamento 833
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri garantiscono un alto livello di qualità del sostegno fornito e un servizio finalizzato alle esigenze dei consumatori vulnerabili. Gli Stati membri valutano la qualità della consulenza sulla base di indicatori comuni adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

Or. en

Motivazione

Per garantire che gli enti pubblici siano ampiamente disponibili e offrano consulenze di buona qualità in tutta la zona euro, è opportuno adottare indicatori comuni per fissare requisiti minimi per tale servizio.

Emendamento 834

Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo alle autorità pubbliche di cui al paragrafo 3, tenendo conto della distribuzione geografica, dell'accessibilità e della qualità della loro consulenza e sostegno.

Or. en

Emendamento 835
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il*** paragrafo 3, lettera b), ***il*** sostegno all'inclusione digitale ***comprende*** un'assistenza specifica per l'on-boarding a un conto in euro digitale e ***per l'utilizzo*** di tutti i servizi di base in euro digitale.	4. ***Ai fini del*** paragrafo 3, lettera b), ***i servizi di*** sostegno all'inclusione digitale ***sono forniti in loco e comprendono*** un'assistenza specifica ***di persona*** per l'on-boarding a un conto in euro digitale e ***si avvalgono*** di tutti i servizi di base in euro digitale ***di cui all'allegato II***.

Or. en

Emendamento 836
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a ***3*** forniscono sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. ***Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b),*** il sostegno all'inclusione digitale comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding a un conto in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a ***2*** forniscono sostegno all'inclusione digitale ***a tutte le persone fisiche, con particolare attenzione*** alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Il sostegno all'inclusione digitale comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding a un conto in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale.

Or. en

Emendamento 837
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), i servizi di sostegno all'inclusione digitale sono forniti in loco e comprendono un'assistenza specifica di persona per l'on-boarding a un conto in euro digitale e si avvalgono di tutti i servizi di base in euro digitale.

Or. en

Emendamento 838
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. ***L'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") istituita a norma del*** regolamento ***(UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") — COM(2021) 421 final)] e l'Autorità bancaria europea emanano*** congiuntamente ***orientamenti*** che specificano ***l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la prestazione*** di servizi di pagamento ***di base*** in euro digitale***, con particolare attenzione all'***inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili***, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto***.	5. ***Entro un anno dall'entrata in vigore del presente*** regolamento***, in seguito a consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, l'AMLA e l'ABE redigono*** congiuntamente ***progetti di norme tecniche di regolamentazione*** che specificano ***le condizioni di attenuazione dei rischi in base alle quali i prestatori*** di servizi di pagamento in euro digitale ***sono esentati dall'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela a norma del regolamento antiriciclaggio ai fini dell'***inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili***. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.*** ***Dette condizioni di attenuazione del rischio possono riguardare il valore massimo aggregato di operazioni di pagamento in euro digitale che possono essere eseguite entro un determinato lasso di tempo e una massima disponibilità, per tutti i pagamenti che rientrano nell'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela a norma del regolamento antiriciclaggio***.

Or. en

Emendamento 839
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") istituita a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del	5. L'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") istituita a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del

terrorismo ("AMLA") — COM(2021) 421 final)] e l'Autorità bancaria europea emanano congiuntamente orientamenti che specificano l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la prestazione di servizi di pagamento di base in euro digitale, con particolare attenzione all'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto.	terrorismo ("AMLA") — COM(2021) 421 final)] e l'Autorità bancaria europea emanano congiuntamente orientamenti che specificano l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la prestazione di servizi di pagamento di base in euro digitale, con particolare attenzione all'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto. ***Tali orientamenti non presuppongono che i prestatori di servizi di pagamento registrino lo status dei potenziali utenti dell'euro digitale, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno.***

Or. en

Motivazione

La registrazione stigmatizzerebbe tali utenti e non è necessaria ai fini della prestazione del servizio di pagamento.

Emendamento 840
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Un anno dopo la prima emissione dell'euro digitale e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza la distribuzione dell'euro digitale da parte dei prestatori di servizi di pagamento. Se del caso, tale relazione è corredata di una proposta

legislativa.

La relazione include tra l'altro:

a) il livello di distribuzione dell'euro digitale tra i cittadini, compreso il numero di conti di pagamento in euro digitale aperti;

b) il numero di prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale;

c) le categorie di prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale;

d) le differenze in termini di livelli di distribuzione tra gli Stati membri;

e) le difficoltà e gli ostacoli incontrati dai cittadini nel processo di apertura di un conto in euro digitale.

Or. en

Emendamento 841
Stephen Nikola Bartulica, Marlena Maląg, Geadis Geadi, Nicolas Bay, Nora Junco García, Diego Solier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si rifiutano di aprire e non chiudono un conto di pagamento in euro digitale unicamente sulla base delle opinioni politiche, delle convinzioni religiose, dell'appartenenza sindacale del richiedente o del titolare o sulla base di qualsiasi altro criterio non finanziario non connesso alla prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo o della frode. Qualsiasi rifiuto o chiusura di un conto di pagamento in euro digitale è debitamente giustificato per iscritto all'utente ed è

soggetto a un meccanismo di reclamo efficace, rapido e indipendente dinanzi all'autorità nazionale competente. L'autorità nazionale competente ha il potere di ordinare la riapertura o il mantenimento del conto qualora si constati che il rifiuto o la chiusura violano il presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

L'euro digitale è una moneta pubblica e deve restare accessibile universalmente. Recenti casi di alto profilo, tra cui l'esperienza personale della presidente della BCE Lagarde di essere stata esclusa dal sistema bancario, hanno dimostrato che i prestatori di servizi di pagamento privati possono chiudere i conti per motivi estranei ai reati finanziari. Questo nuovo paragrafo stabilisce una chiara regola di non discriminazione per l'euro digitale, prevenendo in tal modo l'esclusione finanziaria di matrice politica o ideologica e garantendo che il denaro pubblico rimanga pubblico per tutti i cittadini.

Emendamento 842
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le autorità di vigilanza possono, direttamente o in collaborazione con altre autorità in tale Stato membro, esentare gli enti obbligati dall'eseguire, interamente o in parte, le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c) del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio - COM(2021) 420 final] riguardo alla versione offline dell'euro digitale sulla base del basso rischio comprovato rappresentato dalla natura del prodotto.

Or. en

Emendamento 843
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Accesso a servizi pubblici di conto di pagamento in euro digitale
	1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e della garanzia di accesso universale, gli Stati membri designano uno o più enti pubblici o privati di cui all'articolo 1, lettere da a) a f) della direttiva (UE) 2015/2366 per fornire servizi pubblici in euro digitale su richiesta, che comprendono:
	a) tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II;
	b) il conferimento e il prelievo manuali di contante soggetti a limiti in conformità dell'articolo 16;
	c) il prelievo automatico di euro digitale in eccesso e il conferimento automatico di operazioni al di sopra dei limiti di cui all'articolo 16, a condizione che l'importo in eccesso dell'operazione sia disponibile sul conto di pagamento in euro non digitale del pagatore, se il conto pubblico è collegato a un conto di pagamento in euro non digitale;
	il sostegno all'inclusione digitale in presenza e in prossimità fisica e online per tutti, con un'assistenza specifica alle persone con disabilità, con limitazioni funzionali o con competenze digitali limitate e alle persone anziane.
	2. I prestatori di servizi di pagamento sono designati secondo la procedura di cui all'articolo 14 ter e si assicurano che i servizi in euro digitale siano basati su

norme e procedure europee necessarie per il suo funzionamento e la sua interoperabilità in tutta la zona euro e negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che hanno concluso un accordo a norma dell'articolo 18.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le entità designate operino nell'ambito di obblighi di interesse pubblico chiaramente definiti, garantendo un accesso universale, sufficiente ed efficace ai servizi di pagamento in euro digitale in tutto il loro territorio, anche nelle aree urbane e non urbane, l'inclusione finanziaria, il sostegno all'inclusione digitale, i servizi ai gruppi vulnerabili e la continuità, la resilienza e la sicurezza dei servizi.

Gli Stati membri determinano il numero e la distribuzione geografica delle entità designate sulla base di criteri e indicatori comuni. La Commissione può adottare orientamenti per misurare gli indicatori di distribuzione e di copertura e specificare i requisiti minimi per la qualità del sostegno e le norme di sicurezza.

4. Nel caso in cui un'entità designata avvii una procedura d'insolvenza o altra procedura simile, non vi sono ripercussioni sulle disponibilità di euro digitale degli utenti dell'euro digitale e sarà garantita la continuità dei servizi.

5. Si applicano le disposizioni sull'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 844
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Possibilità di adottare determinate misure in circostanze eccezionali
	In situazioni di perturbazione diffusa e grave della continuità dei pagamenti digitali, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale, o in caso di rischio credibile e imminente che riguardi, in tutto o in parte, uno Stato membro o la zona euro, possono essere adottate una o più delle seguenti misure a norma del presente articolo:
	a) l'attivazione del trasferimento di emergenza;
	b) l'innalzamento temporaneo delle disponibilità di euro digitale offline e dei limiti delle operazioni;
	c) misure di potenziamento della distribuzione dell'euro digitale.
	Le misure di cui al presente paragrafo sono limitate nel tempo, debitamente giustificate e proporzionate. Esse si applicano solo per il periodo necessario alla luce delle circostanze eccezionali che ne giustificano l'adozione.

Or. en

Emendamento 845
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	I soggetti designati come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sui mercati digitali") non agiscono come distributori

dell'euro digitale né forniscono servizi in euro digitale agli utenti finali, né agiscono come prestatori di servizi di pagamento acquirenti fornendo servizi di accettazione dei pagamenti in euro digitale agli esercenti, direttamente o tramite soggetti sotto il loro controllo.

Or. en

Emendamento 846
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 ter
	Obblighi che si applicano ai prestatori di servizi di pagamento designati
	1. La designazione dei prestatori di servizi di pagamento è preceduta da una procedura di appalto pubblico trasparente, aperta, non discriminatoria e competitiva, conformemente alla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e ai principi per l'affidamento di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
	Gli Stati membri sottopongono a revisione periodica i loro meccanismi di designazione e gli obblighi imposti a norma del presente articolo, al fine di garantire che si mantengano adeguati, efficaci e proporzionati, e notificano alla Commissione e alla BCE le misure adottate a norma del presente articolo.
	2. I prestatori di servizi di pagamento designati rispettano i seguenti requisiti:
	a) dimostrano una comprovata esperienza di solida conformità alla legislazione dell'Unione in materia di antiriciclaggio,

protezione dei dati e cibersicurezza;

b) sono effettivamente stabiliti e hanno la loro sede di direzione effettiva nell'Unione e non sono controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti di paesi terzi che esercitano un'influenza determinante;

c) dimostrano una comprovata esperienza, negli ultimi cinque anni, nel contribuire a un'aliquota effettiva di imposta sulle società nello Stato membro interessato che sia proporzionata all'aliquota media sulle società applicabile in tale Stato membro.

Le entità designate garantiscono l'effettiva separazione tra l'attività di servizio pubblico affidata e qualsiasi attività commerciale per evitare un indebito vantaggio concorrenziale se l'entità designata è un ente privato.

2. Il modello di compensazione di cui all'articolo 17 si applica in modo uniforme a tutte le operazioni relative alla fornitura di servizi in euro digitale, comprese le entità designate. Le entrate derivanti dalle commissioni di transazione che superano il costo della fornitura di servizi pubblici in euro digitale, compreso un ragionevole margine di profitto, sono trasferite al bilancio nazionale. Se i costi per la fornitura di servizi pubblici in euro digitale superano le entrate derivanti dalle commissioni di transazione, l'entità designata è debitamente compensata.

Le entità designate tengono una contabilità separata e trasparente e comunicano annualmente i costi e le entrate direttamente imputabili agli obblighi di servizio pubblico.

Or. en

Emendamento 847
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'***euro digitale ***e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario***, è possibile assoggettare a limiti l'uso dell'euro digitale come riserva di valore.	1. ***In quanto controparte digitale della moneta contante, l'***euro digitale ***è disponibile come riserva di valore e come mezzo di pagamento. Tuttavia***, è possibile assoggettare a limiti ***proporzionati e debitamente giustificati*** l'uso dell'euro digitale come riserva di valore.

Or. en

Emendamento 848
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di ***consentire alle*** persone fisiche e giuridiche ***di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la*** politica monetaria e ***di contribuire alla stabilità del sistema finanziario***, è possibile ***assoggettare a limiti l'uso dell'***euro digitale come riserva di valore.	1. Al fine di ***garantire l'accesso universale alla moneta di banca centrale nell'era digitale per le*** persone fisiche e giuridiche***, sostenendo nel contempo una condotta efficace dalla*** politica monetaria e ***tutelando la sovranità monetaria***, è possibile ***utilizzare l'***euro digitale come ***strumento di*** riserva di valore.

Or. en

Emendamento 849
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di consentire alle ***persone fisiche e giuridiche*** di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, ***è possibile assoggettare a***	1. Al fine di consentire alle ***istituzioni finanziarie*** di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, l'uso dell'euro digitale come riserva di valore ***è***

limiti l'uso dell'euro digitale come riserva di valore.	***soggetto a limiti di detenzione***.

Or. en

Emendamento 850
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, ***è possibile assoggettare a limiti*** l'uso dell'euro digitale come riserva di valore.	1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario***, compresa l'erogazione di credito***, l'uso dell'euro digitale come riserva di valore ***è soggetto a un limite di 500 EUR***.

Or. en

Motivazione

Il limite di detenzione è un aspetto fondamentale del regolamento e dovrebbe essere determinato dal colegislatore nel testo di primo livello.

Emendamento 851
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, ***è possibile assoggettare a limiti*** l'uso dell'euro digitale come riserva di valore.	1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, l'uso dell'euro digitale come riserva di valore ***è soggetto a limiti***. ***Tali limiti sono applicati conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura pubblica dell'euro digitale.***

Or. en

Emendamento 852
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, ***è possibile assoggettare a limiti*** l'uso dell'euro digitale come riserva di valore.	1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, l'uso dell'euro digitale come riserva di valore ***è soggetto a limiti***.

Or. en

Emendamento 853
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, è possibile assoggettare a limiti l'uso dell'euro digitale come riserva di valore.	1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, è possibile assoggettare a limiti l'uso dell'euro digitale come riserva di valore. ***Tali limiti sono definiti e applicati conformemente al principio di proporzionalità, in modo da preservare un accesso ampio ed effettivo all'euro digitale come moneta di banca centrale pubblica. Occorre tenere in debita considerazione il fatto che l'accesso alla moneta di banca centrale, compreso il contante, avviene attualmente senza restrizioni.***

Or. en

Emendamento 854
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Al fine di attenuare le potenziali implicazioni per la stabilità del sistema finanziario, la riserva di valore può essere soggetta a limiti. Tali limiti sono proporzionati e rispecchiano la natura pubblica dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 855
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utente dell'euro digitale possono concordare un limite di detenzione individuale che non superi il limite massimo di detenzione.

Or. en

Emendamento 856
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale ***e di evitare*** spese ***eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'***euro digitale ***a norma del capo II, fornendo nel contempo un indennizzo*** per i ***pertinenti costi sostenuti dai prestatori di*** servizi di pagamento ***per la fornitura di pagamenti*** in euro digitale***, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti***.	2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale***, non sono addebitate*** spese ***o commissioni agli utenti o agli esercenti dell'***euro digitale per i servizi di pagamento ***di base*** in euro digitale.

Or. en

Emendamento 857
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II***, fornendo nel contempo un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale***, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti.	2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è ***proporzionato al costo delle transazioni e*** soggetto a limiti.

Or. en

Emendamento 858
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II, ***fornendo nel contempo*** un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di ***pagamenti*** in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti.	2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti ***e per gli enti pubblici*** soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II, ***al fine di distribuire equamente i guadagni per i prestatori di servizi di pagamento derivanti dal fatto che l'Eurosistema non addebita ai prestatori di servizi di pagamento i costi sostenuti per la loro fornitura di servizi in euro digitale agli utenti dell'euro digitale e al fine di fornire*** un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di ***servizi di pagamento*** in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti. ***In particolare, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente, commissione tra prestatori di servizi di pagamento e commissione a una persona fisica in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità.***

Or. en

Emendamento 859
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II, ***fornendo nel contempo*** un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti.	2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti ***e per gli enti pubblici*** soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II, ***al fine di distribuire equamente i guadagni per i prestatori di servizi di pagamento derivanti dal fatto che l'Eurosistema non addebita ai prestatori di servizi di pagamento i costi sostenuti per la loro fornitura di servizi in euro digitale agli utenti dell'euro digitale e al fine fornire*** un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti. ***In particolare, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente, commissione tra prestatori di servizi di pagamento e commissione a una persona fisica in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità.***

Or. en

Emendamento 860
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a	2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti ***e gli enti pubblici*** soggetti all'obbligo di accettare

norma del capo II, ***fornendo nel contempo*** un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti.	l'euro digitale a norma del capo II, ***per garantire un'equa ripartizione dei benefici derivanti ai prestatori di servizi di pagamento dalla decisione dell'Eurosistema di non addebitare loro i costi associati alla fornitura di servizi in euro digitale agli utenti e per fornire*** un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti. ***In particolare, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente, commissione tra prestatori di servizi di pagamento o commissione applicata a una persona fisica in relazione ai servizi di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità.***
	Or. en

Emendamento 861
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore	Uso dell'euro digitale come riserva di valore
	Or. en

Emendamento 862
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nessun limite di detenzione, come con il contante.

Emendamento 863
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***la*** Banca centrale europea ***sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle*** persone ***fisiche e*** giuridiche ***di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti*** di pagamento in euro digitale.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***saranno introdotti limiti di detenzione per l'euro digitale:***
	a) il limite di detenzione per le persone fisiche ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) non deve superare i 300 EUR. In tale ambito, il limite di detenzione sarà

	determinato dalla Banca centrale europea ***in accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio;***
	b) le persone giuridiche ***autorizzate a detenere più di un portafoglio*** di pagamento in euro digitale ***non sono autorizzate a detenere euro digitale per un periodo più lungo di quello strettamente necessario per le loro attività operative o per motivi tecnici. Tutti i loro portafogli in euro digitale devono essere completamente scaricati almeno una volta al giorno.***

Or. fr

Emendamento 864
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'***euro ***digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui*** all'articolo ***12***, paragrafo ***1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale***.	1. ***In caso di interruzione temporanea della rete dovuta a cause di forza maggiore, le persone giuridiche possono temporaneamente detenere*** euro ***digitali nel proprio dispositivo offline senza alcun limite. Non appena l'interruzione della rete cessa, è effettuato il prelievo automatico dei fondi conformemente*** all'articolo ***13***, paragrafo ***2 quater***.

Or. en

Emendamento 865
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'***euro digitale ***come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo***, conformemente ***al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui*** all'articolo ***12***, paragrafo ***1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale***.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***le persone giuridiche non possono mantenere disponibilità di*** euro digitale***. In caso di interruzione temporanea della rete dovuta a cause di forza maggiore, le persone giuridiche possono temporaneamente detenere euro digitali nel proprio dispositivo offline senza alcun limite. Non appena l'interruzione della rete cessa***, ***è effettuato il prelievo automatico dei fondi*** conformemente all'articolo ***13***, paragrafo ***2 quater***.

Or. en

Emendamento 866
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla', Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea ***sviluppa*** strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea ***può sviluppare*** strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. ***Tali limiti rispettano il principio di proporzionalità e possono limitare le disponibilità delle persone solo nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1***. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo

	1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale. ***A seguito dell'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea riesamina periodicamente i parametri e il funzionamento degli strumenti concepiti per limitarne l'uso come riserva di valore e adegua i limiti di detenzione applicabili ove debitamente giustificato.***

Or. en

Emendamento 867
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea ***sviluppa strumenti*** per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore ***e ne decide i parametri e l'utilizzo***, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea ***stabilisce limiti di detenzione applicabili agli utenti dell'euro digitale*** per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo***. Nella definizione di tali limiti, la Banca centrale europea è soggetta a una procedura giuridica che coinvolge i colegislatori europei. Sulla base della proposta della Banca centrale europea relativa ai limiti di detenzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 38***. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 868
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per ***limitare*** l'uso dell'euro digitale come riserva di valore ***e ne decide i parametri e l'utilizzo***, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento ***che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366*** alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo ***12***, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1 ***bis***, la Banca centrale europea ***definisce limiti quantitativi alle disponibilità di euro digitale o*** sviluppa ***altri*** strumenti per ***calibrare*** l'uso dell'euro digitale come riserva di valore, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento ***in euro digitale*** alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo ***13***, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 869
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ***ne decide*** i parametri ***e l'utilizzo***, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano ***tali*** limiti ai conti di pagamento in euro digitale.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa ***e mantiene*** strumenti ***tecnici necessari*** per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ***fornisce alla Commissione europea le pertinenti analisi tecniche per stabilirne e adeguarne*** i parametri, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano ***i*** limiti ai conti di pagamento in euro digitale ***come stabilito nel presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 870
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. ***Tali limiti sono proporzionati e limitano la libertà delle persone solo nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.*** I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 871
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. ***Il limite massimo e la sua modifica richiedono l'approvazione del Parlamento europeo a maggioranza semplice.*** I prestatori di servizi di pagamento che

giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.

prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.

Or. de

Emendamento 872
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea ***in via esclusiva*** sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo***. La Banca centrale europea può affidarsi a consulenze esterne e riesamina periodicamente i limiti fissati***. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 873
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1,	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1,

la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.	la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale. ***Il limite massimo deve essere pari ad almeno 10 000 EUR.***

Or. de

Emendamento 874
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Banca centrale europea, con il coinvolgimento dei portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi di pagamento, conduce una valutazione d'impatto specifica e dettagliata, attingendo a dati a livello bancario attraverso uno studio d'impatto quantitativo (QIS), fornendo un quadro completo delle conseguenze dell'introduzione dell'euro digitale sul bilancio e sulla gestione della liquidità degli enti creditizi per diversi livelli possibili di limiti di detenzione.

Or. en

Emendamento 875
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La calibrazione del limite si basa su valutazioni della BCE ed è riesaminata alla luce delle condizioni macrofinanziarie. Il limite non circoscrive la capacità degli utenti di effettuare pagamenti, che sono garantiti attraverso funzionalità automatizzate a cascata e a cascata inversa.

Or. en

Emendamento 876
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1:	***soppresso***
a) salvaguardano gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare la stabilità finanziaria;	
b) garantiscono l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale;	
c) rispettano il principio di proporzionalità.	

Or. en

Motivazione

Nessun limite di detenzione, come con il contante.

Emendamento 877

Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al*** paragrafo 1***:***	2. ***Ai fini dell'articolo 15,*** paragrafo 1***, le disponibilità di euro digitale che le persone fisiche possono detenere sono soggette a limiti.***

Or. en

Emendamento 878
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I ***parametri*** e l'utilizzo degli strumenti ***di cui al*** paragrafo 1:	2. I ***limiti*** e l'utilizzo degli strumenti ***garantiscono gli obiettivi stabiliti all'articolo 15,*** paragrafo 1***. Nel fissare i limiti o definire gli strumenti, la BCE garantisce che tali limiti siano concepiti e calibrati in maniera tale che***:

Or. en

Emendamento 879
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1:	2. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 ***sono***

	stabiliti dalla Banca centrale europea e sono concepiti in modo tale che:

Or. en

Emendamento 880
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I parametri e l'***utilizzo degli strumenti di cui*** al paragrafo 1:	2. I parametri e l'***applicazione dei limiti di detenzione e qualsiasi altro strumento sviluppato conformemente*** al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 881
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1:	2. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 ***sono stabiliti dalla Banca centrale europea in modo da tenere conto che***:

Or. en

Emendamento 882
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) salvaguardano gli obiettivi di cui	***soppresso***

all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare la stabilità finanziaria;

Or. en

Emendamento 883
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***salvaguardano gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare la*** stabilità finanziaria;	a) ***contribuiscono alla*** stabilità finanziaria ***e a un graduale adattamento all'ecosistema dei pagamenti in euro digitale***;

Or. en

Emendamento 884
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***salvaguardano gli obiettivi di cui*** all'articolo 15, paragrafo 1***, in particolare la stabilità finanziaria***;	a) ***sono proporzionati e debitamente giustificati come definito*** all'articolo 15, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 885
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) salvaguardano gli obiettivi di cui	a) salvaguardano gli obiettivi di cui

all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare la stabilità ***finanziaria***;	all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare la stabilità ***del sistema finanziario in tutta la zona euro***;

Or. en

Emendamento 886
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) salvaguardano gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare la stabilità finanziaria;	a) salvaguardano gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare ***la libertà delle persone di detenere e utilizzare moneta di banca centrale, che deve essere attentamente bilanciata con i rischi cui può essere soggetta*** la stabilità finanziaria;

Or. en

Emendamento 887
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla', Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) salvaguardano gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare la stabilità finanziaria;	a) salvaguardano gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare ***il mantenimento della capacità delle persone di detenere e utilizzare moneta di banca centrale, bilanciandola nel contempo con i rischi cui può essere soggetta*** la stabilità finanziaria;

Or. en

Emendamento 888
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantiscono l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 889
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantiscono l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale;	b) garantiscono l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale***, che potrebbe essere compromesso se i limiti di detenzione fossero fissati a un livello troppo basso***;

Or. en

Emendamento 890
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla', Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantiscono l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale;	b) garantiscono l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale***, che***

potrebbe essere compromesso se i limiti di detenzione fossero fissati a un livello indebitamente basso;

Or. en

Emendamento 891
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) garantiscono a tutti i cittadini dell'UE un accesso effettivo, universale e non discriminatorio alla moneta di banca centrale in forma digitale, quale servizio pubblico essenziale a sostegno dell'inclusione finanziaria;

Or. en

Emendamento 892
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) garantiscono la competitività e l'attrattività dell'euro digitale rispetto a mezzi di pagamento comparabili o a strumenti digitali di riserva di valore;

Or. en

Emendamento 893
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rispettano il principio di proporzionalità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 894
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rispettano il principio di proporzionalità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 895
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rispettano il principio di proporzionalità***.***	c) rispettano il principio di proporzionalità***, secondo cui qualsiasi limitazione alla libertà delle persone deve essere chiaramente giustificata dalla Banca centrale europea;***

Or. en

Emendamento 896
Pasquale Tridico

a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla', Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rispettano il principio di proporzionalità.	c) rispettano il principio di proporzionalità***, secondo cui qualsiasi limitazione alla libertà delle persone deve essere espressamente giustificata dalla Banca centrale europea***.

Or. en

Emendamento 897
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) garantiscono che i limiti non ostacolino il contributo positivo dell'euro digitale a un sistema finanziario competitivo e diversificato, in linea con i principi di un'economia di mercato aperta e della libera concorrenza.

Or. en

Emendamento 898
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) salvaguardano la stabilità finanziaria, tenendo conto anche delle

	ripercussioni negative reali o potenziali che i limiti proposti possono avere sulla stabilità finanziaria;

Or. en

Emendamento 899
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) tengono conto degli interessi degli utenti;

Or. en

Emendamento 900
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nessun limite di detenzione, come con il contante.

Emendamento 901
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I parametri e l'utilizzo degli strumenti*** di cui ***al*** paragrafo ***1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta*** la ***zona euro.***	3. ***La Banca centrale europea, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, redige una relazione sull'impatto dei diversi limiti di detenzione teorici sulla stabilità finanziaria della zona euro e dei suoi Stati membri. La Banca centrale europea presenta la relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi dal completamento dei lavori preparatori per l'emissione dell'euro digitale offline*** di cui ***all'articolo 4,*** paragrafo ***2 bis.*** La ***relazione è corredata della metodologia utilizzata per i calcoli e contiene almeno le seguenti informazioni:***

Or. en

Emendamento 902
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta*** la zona euro.	3. La ***Banca centrale europea, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, redige una relazione sull'impatto dei diversi limiti di detenzione teorici sulla stabilità finanziaria della*** zona euro ***e dei suoi Stati membri, compresa una valutazione esplicita volta a determinare se uno qualsiasi dei parametri dell'euro digitale possa incentivare deflussi destabilizzanti di depositi dagli enti creditizi, in particolare in condizioni di mercato difficili, e propone misure correttive ove necessario***.

Or. en

Motivazione

Rafforza le garanzie per la stabilità finanziaria richiedendo una valutazione esplicita dei potenziali deflussi di depositi destabilizzanti e imponendo misure correttive laddove siano individuati rischi.

Emendamento 903
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro.	3. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro***, in modo da garantire l'unicità della moneta in tutta la zona euro e che la libertà delle persone sia protetta in modo coerente in tutta l'Unione***.

Or. en

Emendamento 904
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla', Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro.	3. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro***, in modo da mantenere l'unicità della moneta e da garantire una protezione coerente delle libertà delle persone in tutta l'Unione***.

Or. en

Emendamento 905
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro.	3. ***La Banca centrale europea può fissare limiti di detenzione diversi per le persone fisiche e le persone giuridiche.*** I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 906
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I*** parametri e ***l'***utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro.	3. ***La Banca centrale europea riferisce pubblicamente sulle modalità di applicazione dei*** parametri e ***sull'***utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1***, i quali*** si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 907
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) una valutazione dell'impatto dei diversi limiti di detenzione teorici sulla stabilità finanziaria, nonché sulla competitività e sulla resilienza degli enti creditizi e delle società non finanziarie nella zona euro, prestando particolare attenzione all'impatto sul finanziamento, sulla liquidità, sulla redditività e sull'erogazione di prestiti da parte degli enti creditizi;

Or. en

Emendamento 908
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) eventuali limitazioni della metodologia o dei dati utilizzati che ne limitino l'applicabilità, e in particolare eventuali fattori di correzione necessari per estrapolare i risultati sulle metriche di liquidità quando i dati utilizzati includono periodi con liquidità di mercato straordinariamente abbondante e riserve in eccesso.

Or. en

Emendamento 909
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel valutare gli impatti di cui al primo comma, lettera a), la Banca centrale europea presume, per ciascun limite di detenzione teorico, la piena utilizzazione dei limiti di detenzione teorici in una situazione di liquidità complessiva del mercato normalizzata rispetto a una situazione in cui l'euro digitale non è emesso. Gli impatti sono valutati a livello aggregato dei sistemi finanziari dell'Unione e nazionali, nonché a livello dei singoli enti creditizi, al fine di valutare i rischi residui di instabilità finanziaria derivanti da rischi a livello della zona euro, specifici per paese o per ente. Le informazioni relative alle istituzioni più colpite, agli Stati membri in cui operano e al loro modello di business sono fornite con il massimo livello di granularità compatibile con il mantenimento della riservatezza dei dati di vigilanza.

Or. en

Emendamento 910
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo	***soppresso***

limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.

Or. en

Motivazione

Nessun limite di detenzione, come con il contante.

Emendamento 911
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 912
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla*** Banca centrale europea ***meno il limite*** di detenzione ***per l'euro digitale offline fissato dagli*** utenti dell'euro digitale. ***Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.***	4. ***Entro tre mesi dal ricevimento della relazione della*** Banca centrale europea ***di cui al paragrafo 3 e prima dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, la Commissione redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata della tolleranza ai rischi residui per la stabilità finanziaria. La relazione stabilisce, in particolare, la percentuale delle attività bancarie totali, a livello della zona euro e degli Stati membri, che potrebbe essere soggetta a condizioni finanziarie di stress per potenziali limiti*** di detenzione ***teorici nello scenario di piena utilizzazione da parte degli*** utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 913
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla*** Banca centrale europea ***meno il limite*** di detenzione ***per l'euro digitale offline fissato dagli*** utenti dell'euro digitale. ***Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di***	4. ***Entro tre mesi dal ricevimento della relazione della*** Banca centrale europea ***di cui al paragrafo 3 e prima dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, la Commissione redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata della tolleranza ai rischi residui per la stabilità finanziaria. La relazione stabilisce, in particolare, la percentuale delle attività bancarie totali, a livello della zona euro e degli Stati membri, che potrebbe essere soggetta a condizioni finanziarie di stress per potenziali limiti*** di detenzione ***teorici nello scenario di piena utilizzazione da parte***

detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	***degli*** utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 914
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online ***e sono giustificati dalla Banca centrale europea mediante una relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento. La Banca centrale europea presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente alle procedure riportate all'articolo 40***. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 915
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online ***e sono giustificati dalla Banca centrale europea mediante una relazione inviata alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento. La Commissione presenta detta relazione al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 40***. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 916
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un	4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un

euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37. ***La Banca centrale europea non introduce commissioni dinamiche o basate sull'uso che potrebbero costituire interessi negativi indiretti sulle disponibilità di euro digitale.***

Or. en

Motivazione

Impedisce meccanismi indiretti di interesse negativo che potrebbero compromettere la fiducia degli utenti nell'euro digitale.

Emendamento 917
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo ***determinato*** dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline ***fissato*** dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online ***a disposizione dell'utente dell'euro digitale***. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite ***di detenzione*** complessivo ***definito*** dalla Banca centrale europea ***a norma del presente articolo*** meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline ***determinato*** dagli utenti dell'euro digitale. ***A tale scopo,*** un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione

offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 918
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo ***determinato dalla Banca centrale europea*** meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.

Or. en

Motivazione

Il limite di disponibilità è un aspetto fondamentale del regolamento e dovrebbe essere determinato dal colegislatore nel testo di primo livello.

Emendamento 919
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo ***determinato dalla Banca centrale europea*** meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 920
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi un mese dopo la sua stesura.

Or. en

Emendamento 921
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

4 bis. La Banca centrale europea rivede periodicamente i parametri e l'uso degli strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e, se del caso, ricalibra i limiti di detenzione per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 922
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il limite di detenzione individuale applicabile al momento del lancio iniziale dell'euro digitale è di 5 000 EUR.

Or. en

Emendamento 923
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. La Banca centrale europea calcola la variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) nella zona euro nel periodo corrispondente e, qualora tale variazione implichi un adeguamento del limite di detenzione, adegua il limite di conseguenza e pubblica l'importo risultante. Qualora la variazione annua dell'IPCA non implichi un adeguamento, il limite di detenzione rimane invariato.

Or. en

Emendamento 924
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Qualora, sulla base delle analisi fornite dalla Banca centrale europea o dalla Commissione europea, si ritenga opportuno un aumento maggiore del limite di detenzione al di là dell'adeguamento effettuato a norma del paragrafo 4 ter, alla Commissione europea è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 38 per innalzare tale limite. Tale limite più elevato si applica solo per un periodo di due anni, a meno che non sia nuovamente confermato secondo la stessa procedura. In questo caso è fissato senza limiti di tempo.

Or. en

Emendamento 925
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies. Qualsiasi adeguamento a norma dei paragrafi 4 quater o 5 diventa applicabile non prima di sei mesi dall'entrata in vigore o dall'emissione dell'atto che prevede tale adeguamento.

Or. en

Emendamento 926

Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I visitatori della zona euro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), sono soggetti a limiti per quanto riguarda l'uso dell'euro come riserva di valore non superiori a quelli effettivamente applicati nella zona euro per le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro. I parametri e l'utilizzo degli strumenti si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Nel decidere in merito all'utilizzo degli strumenti in tali Stati membri e nel fissare i parametri, la Banca centrale europea consulta le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nessun limite di detenzione, come con il contante.

Emendamento 927
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***I visitatori della zona euro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d)***	5. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire i limiti di detenzione iniziali. L'atto delegato è adottato entro nove mesi***

ed e), sono soggetti a limiti per quanto riguarda l'uso dell'euro come riserva di valore non superiori a quelli effettivamente applicati nella zona euro per le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro. I parametri e l'utilizzo degli strumenti si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Nel decidere in merito all'utilizzo degli strumenti in tali Stati membri e nel fissare i parametri, la Banca centrale europea ***consulta le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'***euro***.***	***dal ricevimento della relazione della*** Banca centrale europea ***di cui al paragrafo 3. I limiti di detenzione iniziali rispettano i criteri indicati di seguito nello scenario di piena utilizzazione da parte degli utenti dell'***euro ***digitale in una situazione di liquidità complessiva del mercato normalizzata:***

Or. en

Emendamento 928
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) nessun singolo ente creditizio della zona euro dovrebbe affrontare un deflusso di depositi al dettaglio a vista superiore al 5 % rispetto alla situazione senza un euro digitale;

Or. en

Emendamento 929
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) il totale delle attività rappresentate dagli enti creditizi che raggiungeranno o scenderanno al di sotto di un coefficiente di copertura della liquidità (LCR) del 100 % sarà inferiore all'1 % per la zona euro nel suo complesso e per ciascun singolo Stato membro della zona euro.

Or. en

Emendamento 930
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se i limiti di detenzione dovessero essere inferiori alla media stimata delle disponibilità liquide delle persone fisiche utilizzate come mezzo di transazione, la Commissione può decidere di fissare limiti di detenzione iniziali equivalenti a tale media.

Or. en

Emendamento 931
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che riveda al ribasso i limiti di detenzione iniziali, previa consultazione della Banca centrale europea e del Comitato europeo per il rischio sistemico, ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Or. en

Emendamento 932
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. La Commissione propone una modifica legislativa qualora ritenga opportuno modificare i criteri di cui al paragrafo 5 per rivedere al rialzo i limiti di detenzione iniziali.

Or. en

Emendamento 933
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in euro digitale, l'utente dell'euro digitale specifica ai prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono detenuti tali conti le modalità di ripartizione del limite di detenzione individuale tra i diversi conti di pagamento in euro digitale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nessun limite di detenzione, come con il contante.

Emendamento 934
Damian Boeselager

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in euro digitale, l'utente dell'euro digitale specifica ai prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono detenuti tali conti le modalità di ripartizione del limite di detenzione individuale tra i diversi conti di pagamento in euro digitale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa soppressione consente un'esperienza più agevole per l'utente, previene i costi aggiuntivi che deriverebbero dal coordinamento dei limiti di detenzione da parte delle banche e limita i requisiti di condivisione dei dati.

Emendamento 935
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in euro digitale, l'utente dell'***euro ***digitale specifica ai*** prestatori di servizi di pagamento ***presso i quali sono detenuti tali conti le modalità di ripartizione del limite*** di detenzione ***individuale tra i diversi*** conti di pagamento in euro digitale.	6. ***I limiti di detenzione di cui al paragrafo 5 sono applicati in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona*** euro***. I*** prestatori di servizi di pagamento ***che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, garantiscono il rispetto di tali limiti*** di detenzione ***complessivi sui*** conti di pagamento in euro digitale ***online e sui dispositivi per l'euro digitale offline***.

Or. en

Emendamento 936
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in euro digitale, ***l'utente dell'euro digitale specifica ai prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono detenuti tali conti le modalità di ripartizione del*** limite di detenzione ***individuale tra i diversi conti*** di pagamento ***in euro digitale***.	6. Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in euro digitale, il limite di detenzione ***è stabilito dal conto*** di pagamento.

Or. en

Emendamento 937
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se un conto di pagamento in euro digitale è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 1 è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 938
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se un conto di pagamento in euro digitale è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 1 è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nessun limite di detenzione, come con il contante.

Emendamento 939
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se un conto di pagamento in euro digitale è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 1 è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 940
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. Se un conto di pagamento in euro digitale è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 1 è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 941
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se un ***conto di pagamento in euro digitale è detenuto da più utenti*** dell'euro digitale***, l'eventuale*** limite di detenzione ***sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 1 è pari alla somma dei limiti*** di detenzione ***individuali assegnati ai suoi utenti***.	7. Se un ***utente*** dell'euro digitale ***utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite di detenzione che si applica all'euro digitale online è pari al limite di detenzione complessivo determinato al paragrafo 5 meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo*** limite di detenzione ***offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite*** di detenzione ***fissato conformemente all'articolo 37***.

Or. en

Emendamento 942
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se un conto di pagamento in euro	7. Se un conto di pagamento in euro

digitale è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione ***sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 1*** è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.	digitale è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.

Or. en

Emendamento 943
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. I visitatori e le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), sono soggetti a limiti di detenzione per quanto riguarda l'uso dell'euro digitale come riserva di valore non superiori a quelli effettivamente applicati nella zona euro per le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Tali limiti di detenzione si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Nel decidere in merito ai limiti di detenzione e ad altri limiti, la Commissione consulta la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

Or. en

Emendamento 944
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. I prestatori di servizi di pagamento non impongono limiti supplementari di detenzione, transazione o prelievo sui propri conti in euro digitale.

Or. en

Emendamento 945
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in euro digitale online, l'utente dell'euro digitale online specifica ai prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono detenuti tali conti le modalità di ripartizione del limite di detenzione individuale tra i diversi conti di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 946
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater. Se un conto di pagamento in euro digitale online è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 5 è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali

assegnati ai suoi utenti.

Or. en

Emendamento 947
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quinquies. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, su richiesta della Banca centrale europea, per proporre limiti aggiuntivi all'uso dell'euro digitale, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria e il finanziamento stabile degli enti creditizi e la loro capacità di prestito all'economia, garantendo nel contempo l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale e rispettando il principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 948
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Nel quadro del presente regolamento***, ***l'***euro digitale ***non produce interessi***.	8. ***Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1 bis***, ***le disponibilità di euro digitale possono produrre interessi. La BCE determina qualsiasi interesse conformemente ai trattati, al fine di:***
	a) sostenere la trasmissione della politica monetaria all'economia reale;

	b) garantire l'utilizzabilità e l'attrattività dell'euro digitale ***rispetto ad altri mezzi di pagamento digitali e strumenti digitali di riserva di valore;***
	c) stabilire una base di riferimento per i mercati di depositi bancari che sostengono un sistema finanziario diversificato e competitivo.

Or. en

Emendamento 949
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma, César Luena, Costas Mavrides, Lara Wolters

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale ***non produce*** interessi.	8. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale ***può produrre*** interessi.
	Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 8, la BCE può remunerare le disponibilità di euro digitale a un tasso di interesse sui depositi.

Or. en

Emendamento 950
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Nel quadro del presente regolamento,*** l'euro digitale non produce interessi.	8. L'euro digitale non produce interessi.

Or. en

Emendamento 951
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Nel quadro del presente regolamento,*** l'euro digitale non produce interessi.	8. L'euro digitale non produce interessi.

Or. en

Emendamento 952
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Nel quadro del presente regolamento,*** l'euro digitale non produce interessi.	8. L'euro digitale non produce interessi.

Or. en

Emendamento 953
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Nel quadro del presente regolamento,*** l'euro digitale non produce interessi.	8. L'euro digitale non produce interessi.

Or. en

Emendamento 954
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non produce interessi.	8. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non produce interessi. ***È escluso pertanto un interesse negativo.***

Or. de

Emendamento 955
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, la BCE stabilisce lo stesso limite di detenzione di qualsiasi conto di pagamento in euro digitale al livello di copertura per i depositi aggregati di ciascun depositante stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, se dopo 36 mesi dall'emissione di euro digitali non è in vigore la proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.

Or. en

Emendamento 956
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Massimale globale per i limiti di detenzione
	1. I limiti di detenzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono soggetti a un massimale globale per le persone giuridiche e per le persone fisiche fissato conformemente al presente articolo. Possono essere fissati massimali diversi per le persone fisiche e giuridiche.
	2. La Banca centrale europea annuncia pubblicamente la data prevista per la prima emissione dell'euro digitale conformemente all'articolo 4 del presente regolamento almeno due anni prima di tale data prevista. Almeno un anno prima della data prevista per la prima emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea pubblica una relazione tecnica sui limiti per l'uso dell'euro digitale come riserva di valore fissati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e presenta al Consiglio, d'intesa con la Commissione, una raccomandazione di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il massimale globale per i limiti di detenzione di cui all'articolo 16.
	3. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione del Consiglio entro sei mesi dalla presentazione della raccomandazione della Banca centrale europea, che delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE, anche quando modifica la raccomandazione. Se la decisione di esecuzione del Consiglio non è stata adottata al termine del periodo di sei mesi, la Banca centrale europea può fissare limiti di detenzione conformemente alla sua raccomandazione. Il Consiglio può adottare la sua decisione di esecuzione sulla base di tale raccomandazione anche

dopo la scadenza del periodo di sei mesi.

4. Il massimale globale è riesaminato almeno ogni due anni. A tal fine, la decisione di esecuzione del Consiglio si applica per un periodo di due anni, fatto salvo il paragrafo 5. Almeno sei mesi prima della fine dell'applicazione della decisione di esecuzione del Consiglio, la Banca centrale europea pubblica una nuova relazione tecnica sui limiti di detenzione e presenta al Consiglio, d'intesa con la Commissione, una raccomandazione di decisione di esecuzione del Consiglio sul massimale globale.

5. Il Consiglio può adottare la decisione di esecuzione del Consiglio ai fini del paragrafo 4 entro sei mesi dalla presentazione della raccomandazione della Banca centrale europea, che delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE, anche quando modifica la raccomandazione. Se il Consiglio non ha deliberato prima della fine dell'applicazione della decisione di esecuzione del Consiglio, il periodo di applicazione di tale decisione di esecuzione del Consiglio è tacitamente prorogato di due anni.

6. La Banca centrale europea adegua senza indugio i limiti di detenzione fissati a norma dell'articolo 16 per rispettare il massimale globale stabilito in una decisione di esecuzione del Consiglio.

Or. en

Emendamento 957
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 16 bis

Procedura per l'innalzamento dei limiti di detenzione e di transazione offline

1. Nei casi di cui all'articolo 14, lettera a), uno o più Stati membri possono presentare alla Commissione europea una richiesta di aumento temporaneo dei limiti applicabili alle operazioni di pagamento offline in euro digitale e dei limiti di detenzione offline in euro digitale. Tali limiti rispettano le restrizioni all'uso dell'euro digitale come riserva di valore stabiliti a norma dell'articolo 16. La richiesta specifica i territori e le categorie di utenti pertinenti soggetti alla giurisdizione dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti e indica i motivi che giustificano la misura nonché il calendario preciso previsto per la sua applicazione.

2. La Banca centrale europea e gli Stati membri diversi da quelli che presentano la richiesta possono esprimere il loro parere sulla misura proposta senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro [24] ore dalla notifica da parte della Commissione europea.

3. Qualora siano presenti le circostanze di cui all'articolo 14, lettera a), e siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, la Commissione europea adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'aumento temporaneo dell'operazione di pagamento in euro digitale offline e i limiti di detenzione, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro [48] ore dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. In caso di decisione negativa, la Commissione europea ne indica i motivi. Ai fini dell'adozione dell'atto di esecuzione, la Commissione europea tiene conto dei principi di cui all'articolo 37, paragrafo 6.

4. La Commissione europea può anche adottare tale misura su propria iniziativa. Si applica, mutatis mutandis, il paragrafo

2.

La misura cessa di applicarsi alla scadenza del termine stabilito nell'atto di esecuzione della Commissione. In casi debitamente giustificati, qualora le circostanze di cui all'articolo 14, lettera a), continuino, cambino o cessino di esistere, la Commissione europea adotta senza indebito ritardo un nuovo atto di esecuzione a norma del paragrafo 3 che modifica o abroga la misura.

Or. en

Emendamento 958
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Periodo transitorio
	1. Al fine di garantire un'introduzione graduale e sicura del sistema di pagamento in euro digitale, rafforzando nel contempo immediatamente la resilienza del sistema di pagamento e agevolando la diffusione dei conti di pagamento in euro digitale da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli utenti, il limite di detenzione applicabile agli utenti titolari di un conto in euro digitale presso un prestatore privato di servizi di pagamento è fissato a zero euro, per un periodo transitorio di due anni dopo la prima emissione dell'euro digitale.
	2. Il limite temporaneo di cui al paragrafo 1 non si applica alle entità designate di cui all'articolo 14 ter.
	Esso si applica fatto salvo il prelievo di fondi differito per gli esercenti o la riserva

temporanea di fondi per consentire pagamenti condizionati.

3. Al termine dei due anni del periodo transitorio, la Banca centrale europea fissa i limiti di detenzione ai sensi dell'articolo 16.

Or. en

Motivazione

Nei primi due anni di attuazione, si suggerisce che i prestatori privati di servizi di pagamento fungano unicamente da punto di accesso di passaggio all'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, al solo scopo di consentire all'utente di eseguire e ricevere operazioni di pagamento online in euro digitale. L'accesso alle disponibilità e la funzionalità offline sarebbero concessi dalle autorità pubbliche o da entità designate che agiscono nell'ambito di obblighi di servizio di interesse economico generale. Tale introduzione graduale consentirebbe agli attori di adattarsi al nuovo prodotto e promuoverebbe la fiducia degli utenti nell'ecosistema dell'euro digitale.

Emendamento 959
Paulius Saudargas, Sandra Kalniete, Liudas Mažylis

Proposta di regolamento
Articolo 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 ter
	Migliorare la distribuzione dell'euro digitale in circostanze eccezionali
	Nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 14, lettera a), e solo per il tempo necessario, uno Stato membro può decidere che una o più autorità o entità designate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, forniscano servizi di pagamento temporanei e strumenti di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 960

Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Commissioni ***sui*** servizi di pagamento in euro digitale	Commissioni ***e spese per la prestazione*** dei servizi di pagamento in euro digitale

Or. en

Emendamento 961
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Nessuna commissione è addebitata ai pagatori o ai beneficiari. La clausola "zero commissioni" si applica per le operazioni di pagamento in euro digitale sia online che offline ed è fondamentale per il corso legale dell'euro digitale. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire servizi a valore aggiunto a condizioni commerciali, a condizione che la funzionalità di base di pagamento in euro digitale rimanga accessibile gratuitamente.

Or. en

Emendamento 962
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. ***Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi*** di pagamento ***in euro digitale***, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni ***alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c),*** per la prestazione dei servizi di pagamento ***di base*** in euro digitale di cui all'allegato ***2***.	1. ***Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo*** di pagamento ***avente corso legale,*** i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni per la prestazione dei servizi di pagamento ***obbligatori*** in euro digitale di cui all'allegato ***II alle persone fisiche di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, lettere a), c) e f), laddove tali persone utilizzino servizi di conto di pagamento in euro digitale esclusivamente in qualità di consumatori***. ***Ciò non pregiudica eventuali commissioni che i prestatori di servizi di pagamento possono addebitare per la prestazione di altri servizi di pagamento in euro digitale.***

Or. en

Emendamento 963
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui ***all'allegato 2***.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui ***agli allegati II e II bis. Per evitare che l'utilizzo, da parte delle persone fisiche, dei conti di pagamento in euro digitale a fini commerciali rientri nei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui agli allegati II e II bis, i prestatori di servizi di pagamento possono stabilire un limite proporzionato al numero di operazioni di pagamento ricevute ed emesse a titolo gratuito e possono***

	applicare commissioni alle operazioni eccedenti, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 964
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, ***fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale,*** i prestatori di servizi di pagamento non addebitano ***commissioni*** alle persone fisiche ***di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c),*** per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato 2.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano ***alcuna commissione, diretta, indiretta o aggregata,*** alle persone fisiche per la prestazione ***o l'uso*** dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza le disposizioni in materia di commissioni garantendo che tutte le persone fisiche abbiano libero accesso ai servizi di base in euro digitale, vietando i costi diretti e indiretti. Evita l'esclusione finanziaria, preserva il carattere di bene pubblico dell'euro digitale e garantisce la neutralità in termini di costi per i cittadini.

Emendamento 965
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni

addebitate per ***altri*** servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato 2.

addebitate per servizi di pagamento in euro digitale ***a valore aggiunto***, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato 2.

Or. en

Emendamento 966
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato 2.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato 2. ***I servizi di base in euro digitale sono gli stessi per le funzionalità online e offline.***

Or. en

Emendamento 967
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di

pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato 2.	pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato 2. ***I servizi di base in euro digitale sono identici per le funzionalità online e offline.***

Or. en

Emendamento 968
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al primo comma, i prestatori di servizi di pagamento possono addebitare una commissione ragionevole per la fornitura di uno strumento di pagamento aggiuntivo fornito su richiesta dell'utente di cui all'allegato II, lettera g). Tale commissione ragionevole copre solo le funzionalità già fornite dagli altri strumenti di pagamento offerti a titolo gratuito. I prestatori di servizi di pagamento possono altresì addebitare commissioni ragionevoli per i servizi di pagamento di cui al primo comma nella misura in cui essi siano forniti nel quadro di un conto di pagamento in euro digitale aggiuntivo detenuto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 969
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al primo comma, i prestatori di servizi di pagamento possono addebitare una commissione ragionevole per il conferimento e il prelievo di fondi in euro digitale da o verso banconote e monete in euro. Tale costo non supera l'importo più basso addebitato dal prestatore di servizi di pagamento al rispettivo consumatore per il conferimento e il prelievo di un conto di pagamento in euro non digitale da o verso banconote e monete in euro.

Or. en

Emendamento 970
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nessun servizio aggiuntivo sarà aggiunto in futuro all'elenco dei servizi di base in euro digitale.

Or. en

Emendamento 971
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. La commissione di servizio a carico	***soppresso***

dell'esercente o la commissione tra PSP non supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:

a) i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, compreso un equo margine di profitto;

b) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili.

Or. en

Emendamento 972
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra ***PSP*** in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. La commissione di servizio a carico dell'esercente ***o la commissione tra PSP*** non ***supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:***	2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra ***prestatori di servizi di pagamento*** in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate online*** rispetta il principio di proporzionalità. La ***commissione tra prestatori di servizi di pagamento o la*** commissione di servizio a carico dell'esercente ***addebitate da un prestatore di servizi di pagamento a un prestatore di servizi di pagamento o a un esercente in relazione ai servizi di pagamento in euro digitale online*** non ***possono essere superiori alle commissioni tra prestatori di servizi di pagamento o alle commissioni di servizio a carico dell'esercente che tale prestatore di servizi di pagamento applica al prestatore di servizi di pagamento o esercente interessato per il mezzo di pagamento comparabile al prezzo più competitivo.***

Or. en

Emendamento 973
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione*** di servizio a carico dell'esercente ***o commissione*** tra ***PSP in relazione alle operazioni di pagamento in*** euro digitale ***rispetta il principio di proporzionalità. La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP non supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:***	2. ***Nel corso del periodo transitorio, le commissioni*** di servizio a carico dell'esercente ***e le commissioni*** tra ***prestatori di servizi di pagamento sono soggetti a massimali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e tali massimali sono regolati dall'articolo 17 bis. Al termine del periodo transitorio, quando la Commissione adotta una decisione di esecuzione a norma dell'articolo 17 quater, paragrafo 2, o entro dieci anni dalla prima emissione dell'***euro digitale***, tali massimali sono regolati dai paragrafi da 2 bis a 4.***

Or. en

Emendamento 974
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. ***La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP non supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:***	2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 975
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. ***La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP non supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:***	2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 976
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP ***non supera l'***importo più basso tra i due importi seguenti:	2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità ***e di non discriminazione***. La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP ***è ragionevolmente inferiore all'***importo più basso tra i due importi seguenti:

Or. en

Emendamento 977
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. ***La commissione*** di servizio a carico dell'esercente ***o la commissione tra PSP*** non ***supera*** l'importo più basso tra i due importi seguenti:	2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. ***Le commissioni*** di servizio a carico dell'esercente ***sono fissate nelle negoziazioni dirette tra prestatori di servizi di pagamento e gli esercenti e*** non ***superano*** l'importo più basso tra i due importi seguenti:

Or. en

Emendamento 978
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP non supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:	2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità ***e di non discriminazione***. La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP ***è applicata in modo uniforme nella zona euro e*** non supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:

Or. en

Emendamento 979
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, compreso un equo margine di profitto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 980
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, compreso un equo margine di profitto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 981
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, compreso un equo margine di profitto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 982
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, compreso un equo margine di profitto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 983
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, compreso un equo margine di profitto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 984
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 985
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 986
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 987
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 988
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 989
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le commissioni o le spese richieste per ***mezzi di pagamento*** digitali ***comparabili***.	b) le commissioni o le spese richieste per ***le carte di debito internazionali e nazionali, nonché per i pagamenti istantanei utilizzabili nel punto di interazione. La Commissione, con l'assistenza tecnica della Banca centrale europea, adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 per fissare l'importo ragionevole di cui al presente articolo. Nel determinare tale importo, la Commissione tiene conto del livello delle commissioni di sistema e di regolamento per i sistemi di carte internazionali e nazionali utilizzabili dai consumatori nei punti vendita e nel commercio elettronico. In tal modo, la metodologia dovrebbe garantire che il quadro di compensazione rimanga trasparente, armonizzato e proporzionato alle condizioni di mercato, rispecchiando nel contempo l'assenza di***

	commissioni per il sistema di elaborazione dovute alla fornitura pubblica delle infrastrutture digitali ***dell'euro***.

Or. en

Emendamento 990
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le commissioni o le spese richieste per ***mezzi*** di pagamento ***digitali comparabili.***	b) le commissioni o le spese richieste per ***le operazioni tramite carte di debito internazionali e nazionali, nonché per le operazioni*** di pagamento ***istantaneo utilizzabili nel punto di interazione;***

Or. en

Emendamento 991
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline rispetta il principio di proporzionalità. Le commissioni di servizio a carico dell'esercente addebitate da un prestatore di servizi di pagamento a un esercente per i servizi di pagamento in euro digitale offline non sono superiori alle commissioni di servizio a carico dell'esercente addebitate da tale prestatore

di servizi di pagamento all'esercente interessato, per quanto riguarda il mezzo di pagamento comparabile al prezzo più competitivo.

Or. en

Emendamento 992
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga al paragrafo 2, non si applica alcuna commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra prestatori di servizi di pagamento in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale di modesto valore effettuata presso punti vendita fisici per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo [disposizione sugli atti delegati] al fine di specificare la soglia monetaria o le soglie al di sotto delle quali un pagamento in euro digitale è considerato di modesto valore ai fini del presente articolo. Nel determinare tale soglia o soglie, la Commissione tiene nella massima considerazione:
	a) i dati di mercato e la distribuzione statistica dei valori delle operazioni nei pagamenti al dettaglio in tutta l'Unione;
	b) i modelli di pagamento dei consumatori, compresa la frequenza e il valore tipico degli acquisti quotidiani;
	c) gli obiettivi di inclusione finanziaria e di accettazione efficiente sotto il profilo dei costi dell'euro digitale per gli esercenti, in particolare per le micro e

piccole imprese; e

d) la necessità di garantire che l'accettazione di pagamenti in euro digitale di modesto valore sia economicamente vantaggiosa per gli esercenti almeno quanto gli strumenti di pagamento al dettaglio esistenti.

Gli atti delegati stabiliscono una o più soglie o criteri quantitativi che garantiscono la certezza del diritto, la fattibilità tecnica e la piena interoperabilità in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 993
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga al paragrafo 2, non si applica nessuna commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra prestatori di servizi di pagamento in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale di valore modesto effettuata presso punti vendita fisici per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento.
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per specificare la soglia monetaria o le soglie al di sotto delle quali un pagamento in euro digitale è considerato di valore modesto ai fini del presente articolo.
	Nel determinare tali soglie, la Commissione tiene nella massima considerazione:
	a) i dati di mercato e la distribuzione statistica dei valori delle operazioni nei pagamenti al dettaglio in tutta l'Unione;

b) i modelli di pagamento dei consumatori, compresa la frequenza e il valore tipico degli acquisti quotidiani;

c) gli obiettivi di inclusione finanziaria e di accettazione efficiente sotto il profilo dei costi dell'euro digitale per gli esercenti, in particolare per le micro e piccole imprese; e

d) la necessità di garantire che l'accettazione di pagamenti in euro digitale di modesto valore sia economicamente vantaggiosa per gli esercenti almeno quanto gli strumenti di pagamento al dettaglio esistenti.

Gli atti delegati stabiliscono una o più soglie o criteri quantitativi che garantiscono la certezza del diritto, la fattibilità tecnica e la piena interoperabilità in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 994
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In deroga al paragrafo 2, i prestatori di servizi di pagamento non applicano alcuna commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra prestatori di servizi di pagamento agli enti legali per operazioni di pagamento in euro digitale di modesto valore effettuate presso un punto di interazione fisico. La deroga si applica per un periodo iniziale di tre anni decorrente dalla data di applicazione del presente regolamento. A tal fine la Banca centrale europea specifica una soglia monetaria al di sotto

della quale un'operazione di pagamento in euro digitale è da considerarsi di modesto valore. La Banca centrale europea può rivedere tale soglia ed estendere la durata della deroga, ove giustificato alla luce degli sviluppi del mercato e delle esigenze dell'utente.

Or. en

Emendamento 995
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La clausola "zero commissioni" di cui all'articolo 17, paragrafo 1, garantisce che:
	a) le persone fisiche e giuridiche possono detenere, trasferire e ricevere euro digitali senza costi di transazione diretti;
	b) gli esercenti che accettano pagamenti in euro digitale non pagano commissioni di convenzionamento per l'accettazione dei pagamenti di base;
	c) i prestatori di servizi di pagamento non possono imporre oneri indiretti attraverso commissioni di gestione del conto, requisiti minimi di saldo o meccanismi analoghi legati all'uso dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 996
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al termine del periodo transitorio, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente e commissione tra prestatori di servizi di pagamento non supera i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di servizi di pagamento in euro digitale, compreso un ragionevole margine di profitto. Tali limiti sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 997
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La commissione di servizio a carico dell'esercente totale non deve superare lo 0,1 % del valore dell'operazione, limitato a 0,04 EUR per operazione e la commissione tra prestatori di servizi di pagamento deve essere pari alla metà della commissione di servizio a carico dell'esercente totale.

Or. en

Motivazione

Senza commissioni e senza rischi di controparte, la commissione di servizio a carico dell'esercente totale dell'euro digitale dovrebbe essere ben al di sotto di quella dei sistemi privati. Una commissione forfettaria offre possibili economie di scala, evita oneri amministrativi e si allinea ai migliori tassi della zona euro. Un euro digitale praticabile rappresenta un impegno politico per il rafforzamento del potere dei piccoli commercianti e darà spinta all'adozione.

Emendamento 998
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire servizi a valore aggiunto, ivi compresi:
	a) analisi e rapporti delle transazioni approfonditi al di là della cronologia delle transazioni di base;
	b) garanzie di regolamento accelerato al di là dei tempi di trattamento standard;
	c) interfacce di programmazione delle applicazioni (API) per l'integrazione avanzata degli esercenti;
	d) riconciliazione automatizzata e strumenti contabili specializzati;
	e) servizi di assistenza clienti premium al di là dell'assistenza di base.

Or. en

Emendamento 999
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Alla Commissione, con l'assistenza tecnica della Banca centrale europea, è conferito il potere, mediante atti di esecuzione, di determinare, pubblicare e riesaminare periodicamente i massimali di cui al paragrafo 2 bis applicando la metodologia di cui all'articolo 17 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39.

Or. en

Emendamento 1000
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le operazioni in euro digitale offline non superano lo 0,05 % del valore della transazione, con un massimale di 0,02 EUR per transazione.

Or. en

Motivazione

Poiché le transazioni offline sono eseguite senza il coinvolgimento della comunicazione tra PSP, non si applica alcuna commissione tra PSP.

Emendamento 1001
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. In deroga ai paragrafi 2 bis e 2 ter, la Banca centrale europea può introdurre un periodo transitorio non superiore a due anni durante il quale le commissioni applicabili possono essere fissate a un livello superiore a quello stabilito nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 1002
Damian Boeselager

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea controlla regolarmente le informazioni pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2 e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1003
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea controlla regolarmente le informazioni pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2 e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1004
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea ***controlla regolarmente le informazioni pertinenti ai fini degli importi di cui al***	3. La Banca centrale europea***:***

paragrafo 2 e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.

Or. en

Emendamento 1005
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea controlla regolarmente le informazioni ***pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2*** e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.	3. ***La Commissione, in collaborazione con*** la Banca centrale europea***,*** controlla regolarmente le informazioni ***relative alle commissioni o alle spese richieste per mezzi di pagamento comparabili, nonché alle commissioni di servizio a carico dell'esercente addebitate per le operazioni in euro digitale,*** e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.

Or. en

Emendamento 1006
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea controlla ***regolarmente*** le informazioni pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2 e pubblica ***periodicamente*** gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.	3. La Banca centrale europea controlla le informazioni pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2 e pubblica ***almeno ogni due anni*** gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.

Or. en

Emendamento 1007
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea controlla regolarmente le informazioni pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2 e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.	3. La Banca centrale europea controlla regolarmente le informazioni pertinenti ai fini ***del calcolo*** degli importi ***delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente*** di cui al paragrafo 2***, raccoglie i pertinenti dati, compresi i dati sulla commissione di servizio a carico dell'esercente applicata alle microimprese e ai lavoratori autonomi*** e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa ***ai sensi dell'articolo 40***.

Or. en

Emendamento 1008
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea controlla regolarmente le informazioni pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2 e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.	3. La Banca centrale europea controlla regolarmente le informazioni pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2***, compreso il livello delle commissioni,*** e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.

Or. en

Emendamento 1009

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) raccoglie regolarmente le informazioni pertinenti ai fini del calcolo dei massimali di cui al paragrafo 2 bis;

Or. en

Emendamento 1010
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) fornisce periodicamente alla Commissione i dati necessari per il calcolo dei massimali di cui al paragrafo 2 bis; e

Or. en

Emendamento 1011
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) fornisce assistenza tecnica alla Commissione nel calcolo dei massimali di cui al paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 1012

Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualsiasi commissione per i servizi a valore aggiunto è:
	a) chiaramente indicata in anticipo e distinta dai servizi di base;
	b) oggetto di negoziazione tra il prestatore di servizi di pagamento e il cliente;
	c) facoltativa, con la funzionalità di base di cui all'articolo 17, paragrafo 2, disponibile gratuitamente;
	d) proporzionata all'effettivo valore aggiunto fornito.

Or. en

Emendamento 1013
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1014

Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La ***Banca centrale europea*** può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla ***Banca centrale europea***. La ***Banca centrale europea*** può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.	4. La ***Commissione*** può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla ***Commissione***. La ***Commissione*** può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

Or. en

Emendamento 1015
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento ***entro il termine fissato*** dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.	4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. ***Le informazioni richieste dalla BCE devono essere proporzionate e direttamente pertinenti ai fini del monitoraggio della conformità. La BCE non richiede modelli e metodologie di determinazione dei prezzi specifici, in conformità del diritto dell'Unione.*** Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento ***in maniera tempestiva e fissata*** dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un

revisore indipendente.

Or. en

Emendamento 1016
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.	4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può ***anche specificare il formato, la frequenza e le norme tecniche per la trasmissione delle informazioni richieste. La Banca centrale europea può*** esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente ***e può svolgere ulteriori verifiche, tra cui controlli extra situ***.

Or. en

Emendamento 1017
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni	4. La ***Commissione, con l'assistenza tecnica della*** Banca centrale europea***,*** può chiedere ai prestatori di servizi di

necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente**.**	pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla ***Commissione, con l'assistenza tecnica della*** Banca centrale europea. La ***Commissione, con l'assistenza tecnica della*** Banca centrale europea**,** può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

Or. en

Emendamento 1018
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardano dati personali, la Banca centrale europea richiede solo i dati strettamente necessari per le finalità del trattamento e in piena attuazione del principio di minimizzazione dei dati.
	Le richieste di informazione da parte della BCE sono sempre scritte, motivate e occasionali e non riguardano un intero archivio né conducono all'interconnessione di archivi.

Or. en

Emendamento 1019
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La metodologia elaborata dalla Banca centrale europea per il controllo e il calcolo degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 si basa sui parametri seguenti:	***soppresso***
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;	
b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;	
c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali comparabili nella zona euro;	
d) gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.	

Or. en

Emendamento 1020

Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La metodologia elaborata dalla Banca centrale europea per il controllo e il calcolo degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 si basa sui parametri seguenti:	***soppresso***
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;	
b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;	
c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali comparabili nella zona euro;	
d) gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.	

Emendamento 1021
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La metodologia elaborata dalla Banca centrale europea per il controllo e il calcolo degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 si basa sui parametri seguenti:	***soppresso***
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;	
b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;	
c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali	

comparabili nella zona euro;

d) gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 1022
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La metodologia elaborata dalla Banca centrale europea per il controllo e il calcolo degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 si basa sui parametri seguenti:	***soppresso***
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;	
b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;	
c) l'importo delle commissioni tra PSP e	

delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali comparabili nella zona euro;

d) gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.

Or. en

Motivazione

La BCE non dovrebbe diventare l'organo di determinazione dei prezzi del settore.

Emendamento 1023
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La metodologia elaborata dalla Banca centrale europea per il controllo e il calcolo degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 si basa sui parametri seguenti:	***soppresso***
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;	
b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi	

di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;

c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali comparabili nella zona euro;

d) gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 1024
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La metodologia elaborata dalla Banca centrale europea per il controllo e il calcolo degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 si basa sui parametri seguenti:	***soppresso***
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine	

di profitto;

b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;

c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali comparabili nella zona euro;

d) gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 1025
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La metodologia elaborata dalla Banca centrale europea per il controllo e il calcolo degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 si basa sui parametri seguenti:	***soppresso***
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo	

dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;

b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;

c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali comparabili nella zona euro;

d) gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 1026
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori	***soppresso***

di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;

Or. en

Emendamento 1027
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;	a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto; ***i costi al dettaglio devono essere notevolmente inferiori a quelli dei fornitori di carte di credito consolidati. La Commissione ha il compito di garantire che la riduzione delle commissioni e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente si rifletta sui consumatori finali.***

Or. de

Emendamento 1028
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;	a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente ***almeno*** un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;

Or. en

Emendamento 1029
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1030
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;	b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente ***almeno*** un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 1031
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;	b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente ***almeno*** un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 1032
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali comparabili nella zona euro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1033
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono ***mezzi*** di pagamento ***digitali comparabili*** nella zona euro;	c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono ***strumenti di pagamento che offrono funzionalità equivalenti al punto di interazione, comprese le operazioni*** di pagamento ***con carta di debito e di pagamento istantaneo*** nella zona euro;

Or. en

Emendamento 1034
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono ***mezzi di pagamento digitali comparabili*** nella zona euro;	c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono ***carte di debito internazionali e nazionali nonché pagamenti istantanei utilizzabili presso il punto di interazione*** nella zona euro;

Or. en

Emendamento 1035
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1036
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Banca centrale europea, in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, sviluppa una metodologia per monitorare e calcolare gli importi di cui ai

	paragrafi 2 e 3. Tale metodologia rispetta il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 1037
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La commissione di servizio a carico dell'esercente è l'unica commissione per operazione che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti il conferimento e il prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4. I prestatori di servizi di pagamento includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1038
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La commissione di servizio a carico	6. La commissione di servizio a carico

dell'esercente ***è l'unica commissione per operazione che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti***. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti ***il conferimento e*** il prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4. I prestatori di servizi di pagamento ***includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a)***.	dell'esercente ***comprende tutte le commissioni e le spese addebitate all'esercente in relazione alla prestazione dei servizi di convenzionamento e, indipendentemente dalla relativa struttura di prezzo, è espressa come percentuale dell'importo monetario totale delle operazioni effettuate in un determinato periodo di tempo***. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti il prelievo ***automatico*** di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4***, quando tale prelievo è destinato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento***. I prestatori di servizi di pagamento ***non addebitano agli esercenti i servizi front-end di cui agli allegati II e II bis***.

Or. en

Emendamento 1039
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La commissione di servizio a carico dell'esercente è l'unica commissione ***per operazione*** che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti il conferimento e il prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo ***4***. I prestatori di servizi di pagamento includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a).	6. La commissione di servizio a carico dell'esercente è l'unica commissione che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti ***per la fornitura di servizi di convenzionamento obbligatori di cui all'allegato II, lettera a), fatti salvi i servizi di risoluzione delle controversie. I prestatori di servizi di pagamento possono addebitare una commissione per i servizi di risoluzione delle controversie nella misura in cui essa non superi la commissione addebitata per tale servizio per un mezzo di pagamento comparabile***. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti ***alcuna***

	commissione aggiuntiva per il conferimento e il prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13 bis, paragrafo ***3***. I prestatori di servizi di pagamento includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 1040
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La commissione di servizio a carico dell'esercente è l'unica commissione per operazione che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti il conferimento e il prelievo di fondi in euro digitale***, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4. I prestatori di servizi di pagamento includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a).***	6. La commissione di servizio a carico dell'esercente è l'unica commissione per operazione che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti il conferimento e il prelievo di fondi in euro digitale.

Or. en

Emendamento 1041
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***La*** commissione di servizio a carico dell'esercente ***è l'unica commissione per operazione che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti.*** I prestatori di servizi di pagamento ***non addebitano agli esercenti il conferimento e il prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni*** di pagamento ***in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4***. ***I prestatori di servizi di pagamento includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a).***	6. ***Ai fini dell'attuazione del massimale di "non peggioramento" alla*** commissione di servizio a carico dell'esercente***,*** i prestatori di servizi di pagamento ***acquirenti comunicano ai loro clienti con obblighi di accettazione le informazioni relative alle commissioni addebitate per la fornitura di servizi di convenzionamento con i mezzi*** di pagamento ***digitali comparabili più convenienti***.

Or. en

Motivazione

Le metodologie di determinazione dei prezzi per mezzi di pagamento comparabili possono essere diverse tra beneficiari, tra prestatori di servizi di pagamento e tra paesi. A causa dell'esistenza di un'ampia gamma di strutture tariffarie per mezzi di pagamento comparabili, l'imposizione di una metodologia standardizzata per calcolare una commissione equivalente di servizio a carico dell'esercente sembra incoerente e potrebbe causare conseguenze indesiderate, finendo per creare strutture tariffarie diverse per mezzi di pagamento comparabili, compreso l'euro digitale, che è esattamente ciò che la clausola sta cercando di evitare.

Emendamento 1042
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla'

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La commissione di servizio a carico dell'esercente è l'unica commissione per operazione che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti il conferimento e il prelievo di fondi in euro	6. La commissione di servizio a carico dell'esercente è l'unica commissione per operazione che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti il conferimento e il prelievo di fondi in euro

digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4. I prestatori di servizi di pagamento includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a).	digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4. I prestatori di servizi di pagamento includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a) ***e non addebitano agli esercenti i servizi front-end determinati dall'allegato II e II bis***.

Or. en

Emendamento 1043
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al conferimento e al prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, non si applica alcuna commissione tra PSP.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1044
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al conferimento e al prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, non si applica alcuna commissione tra PSP.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo servizio è gratuito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 1045
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Al*** conferimento e ***al*** prelievo di fondi ***in euro digitale, comprese le*** operazioni di pagamento in euro digitale di cui ***all'articolo 13,*** paragrafo ***4, non si applica alcuna commissione tra PSP.***	7. ***Ai fini della determinazione della compensazione tra prestatori di servizi di pagamento per le operazioni in euro digitale offline, si applica un meccanismo di assegnazione basato su proxy. Nell'ambito di tale meccanismo i prestatori di servizi di pagamento acquirenti trasferiscono la commissione tra PSP applicabile a un pool comune tra PSP gestito dalla Banca centrale europea. Gli importi accumulati in tale pool sono ridistribuiti ai prestatori di servizi di pagamento distribuenti in proporzione ai servizi di*** conferimento e prelievo di fondi ***che forniscono in relazione alle*** operazioni di pagamento ***offline*** in euro digitale***. La metodologia dettagliata per il meccanismo di assegnazione basato su proxy e per il calcolo della ridistribuzione*** di cui ***al presente*** paragrafo ***è stabilita in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea.***

Or. en

Emendamento 1046
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. Al conferimento e al prelievo di fondi in euro digitale***, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4,*** non si applica alcuna commissione tra PSP.	7. Al conferimento e al prelievo di fondi ***da o verso un conto di pagamento*** in euro digitale ***di esercenti*** non si applica alcuna commissione tra PSP. ***Per il conferimento e il prelievo di contante, qualsiasi commissione addebitata deve essere obiettivamente giustificata e proporzionata e, in ogni caso, non deve superare l'importo minimo addebitato dal prestatore di servizi di pagamento al rispettivo prestatore di servizi di pagamento distributore per il conferimento e il prelievo di contante euro da o su un conto di pagamento non digitale in euro***.

Or. en

Emendamento 1047
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Al conferimento e al prelievo di fondi in euro digitale, comprese le*** operazioni ***di pagamento*** in euro digitale ***di cui all'articolo 13, paragrafo 4, non si applica alcuna commissione tra PSP***.	7. ***Non si applicano le commissioni tra prestatori di servizi di pagamento alle*** operazioni in euro digitale ***effettuate offline né al conferimento e al prelievo di fondi di conti in euro digitale online a o da un conto di pagamento in euro non digitale detenuto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento***.

Or. en

Emendamento 1048
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Le commissioni applicate agli esercenti per le operazioni in euro digitale non superano quelle applicabili ai pagamenti in contanti o con carta di debito.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tutela gli esercenti, in particolare le PMI, da strutture tariffarie sproporzionate o distorsive e garantisce che l'euro digitale rimanga un metodo di pagamento efficace sotto il profilo dei costi rispetto alle alternative ampiamente utilizzate come il contante e le carte di debito.

Emendamento 1049
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Non elusione della clausola "zero commissioni"
	1. I prestatori di servizi di pagamento non impongono, a titolo indicativo ma non esclusivo, commissioni di manutenzione dei conti, commissioni di inattività, requisiti minimi di saldo o spese analoghe sui conti in euro digitale o sui dispositivi offline in euro digitale utilizzati per i servizi di pagamento di base.
	2. I prestatori di servizi di pagamento non raggruppano i servizi di base in euro digitale a servizi a pagamento rendendo così impossibile o irragionevolmente difficile per gli utenti accedere gratuitamente ai servizi di base.
	3. I prestatori di servizi di pagamento non discriminano gli utenti o gli esercenti che utilizzano solo servizi di base a zero

commissioni attraverso una qualità del servizio ridotta, un trattamento ritardato o altri mezzi per prevenire l'elusione.

4. Le autorità competenti degli Stati membri monitorano la conformità e impongono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni, compresi ordini di rimborso di commissioni indebitamente addebitate con interessi.

5. I servizi aggiuntivi oltre ai servizi di base in euro digitale sono forniti di comune accordo tra le parti.

6. Il costo delle attrezzature e i livelli di servizio sono subordinati al diritto di stipulare contratti e soggetti ad accordi tra le parti contraenti. Non si applica alcuna commissione ad valorem in relazione alla prestazione di servizi di base in euro digitale. Non si applica alcuna commissione ad valorem in relazione a qualsiasi servizio aggiuntivo, senza un accordo contrattuale esistente.

7. La Banca centrale europea può emanare orientamenti sulla distinzione tra servizi di base e servizi a valore aggiunto per prevenire l'elusione.

8. La Commissione europea controlla la conformità rispetto alla clausola "zero commissioni".

Or. en

Emendamento 1050
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Commissioni sui servizi di pagamento in euro digitale durante un periodo

transitorio

1. Durante un periodo transitorio di almeno cinque anni dalla prima emissione dell'euro digitale e o fino all'adozione da parte della Commissione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 17 quater, i massimali delle commissioni tra prestatori di servizi di pagamento e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente applicabili ai servizi di pagamento obbligatori in euro digitale sono determinati conformemente al presente articolo. In qualsiasi caso, il periodo transitorio non deve superare i dieci anni dalla prima emissione dell'euro digitale.

2. Alla Commissione, con l'assistenza tecnica della Banca centrale europea, è conferito, mediante atti di esecuzione, il potere di determinare, pubblicare e riesaminare periodicamente i massimali uniformi della zona euro sia per la commissione tra PSP che per la commissione per i servizi all'esercente e i massimali nazionali sia per la commissione tra PSP che per la commissione per i servizi all'esercente sulla base di commissioni per mezzi di pagamento comparabili secondo la metodologia di cui all'articolo 17 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 39.

3. La Banca centrale europea:

a) raccoglie periodicamente, se del caso insieme alle banche centrali nazionali, le informazioni pertinenti ai fini del calcolo dei massimali di cui al paragrafo 2;

b) fornisce periodicamente alla Commissione i dati necessari per il calcolo dei massimali di cui al paragrafo 2; e

c) fornisce assistenza tecnica alla Commissione nel calcolo dei massimali di cui al paragrafo 2.

4. I massimali uniformi della zona euro di cui al paragrafo 2 si applicano in tutta la

zona euro.

5. In deroga al paragrafo 4, se un massimale nazionale per la commissione tra PSP o la commissione di servizio a carico dell'esercente, o per entrambi, è inferiore al massimale uniforme della zona euro, il massimale nazionale si applica alle operazioni in cui il luogo di stabilimento del beneficiario è situato in tale Stato membro, a condizione che lo scostamento dal massimale uniforme della zona euro sia statisticamente significativo. La Commissione definisce se la differenza è statisticamente significativa con l'assistenza tecnica della Banca centrale europea, nel quadro della metodologia di cui all'articolo 17 ter.

Or. en

Emendamento 1051
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Commissioni sui servizi di pagamento in euro digitale nel periodo transitorio
	1. Durante il periodo transitorio di almeno cinque anni dalla prima emissione dell'euro digitale e fino alla decisione di passare al modello di compensazione basato sui costi mediante l'adozione di un atto di esecuzione, i massimali delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente applicabili ai servizi di pagamento obbligatori in euro digitale sono determinati conformemente al presente articolo.
	2. La Banca centrale europea calcola, secondo la metodologia di cui all'articolo

17, i massimali uniformi per la zona euro per la commissione tra PSP e la commissione per il servizio all'esercente e i massimali nazionali per la commissione tra PSP e la commissione per il servizio all'esercente per mezzi di pagamento comparabili.

3. I massimali uniformi per la zona euro si applicano ovunque nella zona euro.

4. In deroga al paragrafo 3, se un massimale nazionale per la commissione tra PSP e/o la commissione di servizio a carico dell'esercente è inferiore al massimale uniforme per la zona euro, il massimale nazionale si applica alle operazioni che hanno luogo nel rispettivo Stato membro, a condizione che lo scostamento dal massimale uniforme per la zona euro sia significativo in termini statistici. La Commissione, assistita dalla BCE, stabilisce se la differenza è significativa.

Or. en

Emendamento 1052
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Il regime di compensazione di cui all'articolo 17 entra in vigore dopo un periodo transitorio di tre anni, durante il quale sono definiti i costi pertinenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a). Nei primi tre anni dall'emissione dell'euro digitale il regime di compensazione per i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella distribuzione dell'euro digitale si basa su un massimale uniforme per la commissione media tra PSP e la

commissione di servizio a carico dell'esercente richiesta per mezzi di pagamento digitali comparabili. La Commissione, con l'assistenza tecnica della BCE, adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 per fissare le soglie al di sotto delle quali un pagamento in euro digitale è considerato di valore modesto ai fini del paragrafo precedente. Nel determinare tale soglia, la Commissione tiene conto:

a) i dati di mercato e la distribuzione statistica dei valori delle operazioni nei pagamenti al dettaglio in tutta l'Unione;

b) la frequenza e il valore degli acquisti quotidiani;

c) gli obiettivi di garantire l'inclusione finanziaria e di promuovere l'accettazione efficiente sotto il profilo dei costi dell'euro digitale per gli esercenti, in particolare per le micro e piccole imprese; e

d) la necessità di garantire che l'accettazione di pagamenti in euro digitale di modesto valore rimanga quanto meno conveniente, o più conveniente economicamente, per gli esercenti rispetto ai mezzi di pagamento digitali comparabili esistenti.

La Commissione pubblica e riesamina periodicamente le soglie che identificano le operazioni in euro digitale di modesto valore.

Or. en

Emendamento 1053
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis

Deroga per i massimali nazionali per la commissione tra PSP e la commissione di servizio a carico dell'esercente che sono inferiori al massimale uniforme della zona euro

1. I massimali uniformi della zona euro sia per la commissione tra PSP che per la commissione di servizio a carico dell'esercente e i massimali nazionali sia per la commissione tra PSP che per la commissione di servizio a carico dell'esercente per mezzi di pagamento comparabili sono calcolati dalla Banca centrale europea secondo la metodologia di cui all'articolo 17.

2. I massimali uniformi della zona euro si applicano in tutta la zona euro.

3. In deroga al paragrafo 2, se un massimale nazionale per la commissione tra PSP o per la commissione di servizio a carico dell'esercente, o per entrambi, è inferiore al massimale uniforme della zona euro, il massimale nazionale si applica alle operazioni che hanno luogo in tale Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'attuale panorama dei pagamenti nella zona euro è eterogeneo e frammentato. L'introduzione solo di un massimale medio della zona euro non fornirebbe la protezione necessaria agli esercenti negli Stati membri per i quali le commissioni medie sono inferiori al massimale medio della zona euro, il che potrebbe nuocere alla base di sostegno tra gli esercenti in tali Stati membri e al successo dell'euro digitale durante una fase iniziale. In questo caso, i massimali nazionali più bassi offrono la protezione necessaria all'esercente.

Emendamento 1054
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 17 ter

Metodologia di calcolo dei massimali di commissione

1. È stabilita una metodologia per il calcolo dei massimali ai fini degli articoli 17 e 17 bis e per la raccolta dei dati necessari, anche ai fini dello svolgimento della valutazione a norma dell'articolo 17 quater, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.

2. Il calcolo dei massimali di commissione ai fini dell'articolo 17 si basa su un gruppo statisticamente rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento efficienti in termini di costi e rappresentativi del mercato nazionale dei pagamenti. L'efficienza in termini di costi è misurata con riferimento al costo medio per transazione per la fornitura di servizi in euro digitale conformemente agli allegati II e II bis.

3. La metodologia per il calcolo dei massimali di commissione ai fini dell'articolo 17 e la raccolta dei dati necessari, anche ai fini dello svolgimento della valutazione a norma dell'articolo 17 quater, comprende i seguenti obblighi contabili e di comunicazione:

a) le informazioni da fornire ai prestatori di servizi di pagamento;

b) i metodi contabili che garantiscono una registrazione trasparente e affidabile dei costi e la trasmissione dei dati attribuibili all'euro digitale;

c) le categorie di costi da considerare; e

d) il formato e la frequenza della comunicazione.

4. Ai fini del paragrafo 3, la Banca centrale europea o, se del caso, le banche centrali nazionali raccolgono e aggregano i pertinenti dati sul costo unitario e i margini di profitto dal campione statisticamente rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento efficienti in termini di costi di cui al

paragrafo 2. La Banca centrale europea aggrega tali dati e li condivide con la Commissione.

5. La metodologia per il calcolo dei massimali di commissione ai fini dell'articolo 17 bis:

a) si basa su mezzi di pagamento che coprono sistemi di carte di debito nazionali e internazionali utilizzabili presso il punto vendita e nel commercio elettronico;

b) prevede che nel calcolo siano inclusi solo i sistemi di carte di debito dei consumatori conformi alle caratteristiche di cui alla lettera a);

c) prevede che il calcolo si basi sul livello medio ponderato della commissione basato sul volume delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente applicate ai mezzi di pagamento di cui alle lettere a) e b) durante il precedente periodo di dodici mesi, in relazione al valore aggregato delle operazioni di pagamento in tale periodo;

d) garantisce un'equa distribuzione ai prestatori di servizi di pagamento e agli utenti dei guadagni per i prestatori di servizi di pagamento derivanti dall'Eurosistema che non addebita ai prestatori di servizi di pagamento i costi che sostiene per la fornitura di servizi in euro digitale agli utenti dell'euro digitale;

e) comprende le informazioni che devono fornire i prestatori di servizi di pagamento; e

f) comprende il formato e la frequenza delle comunicazioni da fornire.

La metodologia comprende i criteri per valutare la rappresentatività dei prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, la Commissione consulta la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti.

La metodologia comprende anche una definizione della soglia per determinare l'esistenza di una significatività statistica ai fini dell'articolo 17 bis, paragrafo 4, garantendo che le deviazioni statistiche minori non incidano sull'applicazione uniforme.

6. Ai fini del paragrafo 5, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali raccolgono e aggregano i dati pertinenti sulle commissioni da un campione statisticamente rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi per i mezzi di pagamento di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 5, e la Banca centrale europea aggrega tali dati e può convalidarli con gli esercenti che ricevono tali servizi.

La raccolta dei dati avviene su base annuale per consentire la ricalibrazione periodica dei massimali di commissione. La Banca centrale europea pubblica annualmente dati aggregati sui livelli delle commissioni per promuovere la trasparenza del mercato e sostenere condizioni di mercato ben funzionanti.

7. I prestatori di servizi di pagamento forniscono alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro un termine ragionevole fissato dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali. La Banca centrale europea o le banche centrali nazionali possono esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

8. Al fine di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, la Commissione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, adotta la metodologia mediante atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione consulta la Banca centrale europea su un progetto di

metodologia.

Or. en

Emendamento 1055
Marco Falcone, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 ter
	1. Entro 10 anni dall'emissione dell'euro digitale, a condizione che siano disponibili dati sui costi sufficienti e affidabili per le operazioni in euro digitale, la cui disponibilità sia accurata, armonizzata e verificabile, e che i costi unitari medi e il volume delle operazioni totali in euro digitale si siano stabilizzati dopo il periodo di adozione da parte dei consumatori, la Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea, effettua un riesame e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare se il modello di indennizzo di cui all'articolo 17 debba essere sostituito da un modello di indennizzo basato sui costi.
	2. Se si ritiene che un modello di indennizzo basato sui costi comporti costi inferiori per gli esercenti, maggiore efficienza e concorrenza nei mercati dei pagamenti ed eviti sovvenzioni incrociate tra i diversi modelli di business degli esercenti o all'interno dell'ecosistema dei pagamenti europeo, la Commissione ricalibra il modello di commissioni e spese per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale.
	3. La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende un confronto tra le commissioni e le spese che potrebbero dar luogo a un modello di indennizzo basato sui costi, compreso un

equo margine di profitto, e i dati raccolti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.

4. L'equo margine di profitto di cui al paragrafo 3 è calcolato sulla base del margine di profitto applicato dai prestatori di servizi di pagamento che addebitano i margini più bassi distribuiti nella zona euro in un determinato anno, come comunicato alla Commissione da un campione statisticamente rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento.

5. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

Or. en

Emendamento 1056
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 quater
	Valutazione
	1. Cinque anni dopo la prima emissione dell'euro digitale, la Commissione valuta se sono state rispettate le seguenti condizioni:
	a) sono disponibili dati sufficienti e affidabili sui costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di servizi di pagamento in euro digitale;

b) i costi unitari medi sono sufficientemente stabili; e

c) si può prevedere che l'applicazione del massimale di commissione basato sui costi effettivi consegua gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione a tal fine conformemente all'articolo 39, paragrafo 2.

3. Se, sulla base della valutazione, la Commissione conclude che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono rispettate, fornisce i motivi di tale conclusione.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione effettua la valutazione su base annuale, fino a un massimo di cinque anni. In ogni caso, dieci anni dopo la prima emissione dell'euro digitale, si applicano automaticamente i massimali di cui al primo comma dell'articolo 17, paragrafo 2.

5. La Banca centrale europea fornisce l'assistenza tecnica alla Commissione raccogliendo, aggregando e convalidando i dati ai fini del presente articolo. Tali dati sono aggiornati annualmente dalla Banca centrale europea e pubblicati in forma aggregata per promuovere la trasparenza e il buon funzionamento delle condizioni di mercato.

Or. en

Emendamento 1057
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 17 quater

Compensazione per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline

1. I massimali per la commissione di servizio a carico dell'esercente e per la commissione tra prestatori di servizi di pagamento di cui agli articoli 17 e 17 bis si applicano equamente alle operazioni di pagamento in euro digitale offline.

2. Al fine di determinare la compensazione tra prestatori di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento in euro digitale offline, si applica un meccanismo di assegnazione basato su proxy.

3. Nell'ambito del meccanismo di cui al paragrafo 2, i prestatori di servizi di pagamento acquirenti trasferiscono la commissione tra PSP applicabile a un pool comune tra PSP gestito dalla Banca centrale europea. Gli importi accumulati in tale pool sono ridistribuiti ai prestatori di servizi di pagamento distribuenti in proporzione ai servizi di conferimento e prelievo di fondi che forniscono in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale offline.

4. La metodologia dettagliata per il meccanismo di assegnazione basato su proxy e per il calcolo della ridistribuzione di cui al paragrafo 3 è stabilita in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, previa consultazione della Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 1058
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. I prestatori di servizi di pagamento possono distribuire l'euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro solo se la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale di tale Stato membro hanno firmato ***un'intesa*** in tal senso.	1. I prestatori di servizi di pagamento possono distribuire l'euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro solo se la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale di tale Stato membro hanno firmato ***un accordo*** in tal senso.

Or. en

Emendamento 1059
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento possono distribuire l'euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro ***solo*** se la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale di tale Stato membro hanno firmato un'intesa in tal senso.	1. I prestatori di servizi di pagamento possono distribuire l'euro digitale ***solo*** a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro se la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale di tale Stato membro hanno firmato un'intesa in tal senso.

Or. en

Emendamento 1060
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La firma dell'***intesa*** di cui al paragrafo 1 è subordinata a tutte le condizioni seguenti:	2. La firma dell'***accordo*** di cui al paragrafo 1 è subordinata a tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1061
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) nella sua richiesta, lo Stato membro la cui moneta non è l'euro si è impegnato a:	b) nella sua richiesta, lo Stato membro la cui moneta non è l'euro si è impegnato a ***concludere un accordo con la Banca centrale europea che prevede almeno i seguenti obblighi***:

Or. en

Emendamento 1062
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accordo di cui al paragrafo 1 specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto.	3. L'accordo di cui al paragrafo 1 specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto, ***in particolare se il paese terzo è stato identificato come paese terzo con carenze strategiche significative nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] o come paese terzo con carenze di conformità nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 24 di detto regolamento o come paese terzo che rappresenta una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione di cui all'articolo 25 di tale regolamento. Tale accordo è integrato da un'intesa tra la Banca***

centrale europea e la banca centrale nazionale e, se del caso, l'autorità nazionale competente del paese terzo.

Or. en

Emendamento 1063
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se la Banca centrale europea rifiuta di sottoscrivere l'accordo di cui al paragrafo 2, dovrà fornire alla Commissione europea una spiegazione motivata delle ragioni alla base di tale rifiuto. La Commissione europea valuta se tali ragioni siano sufficienti a giustificare la decisione di non concludere l'accordo. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono decidere di non sottoscrivere l'accordo di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1064
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il paese terzo garantisce che gli intermediari stabiliti o operanti sul suo territorio che distribuiscono l'euro digitale siano soggetti a requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione.	c) il paese terzo garantisce che gli intermediari stabiliti o operanti sul suo territorio che distribuiscono l'euro digitale siano soggetti a requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione. ***Tale***

	equivalenza è verificata da una decisione di equivalenza sotto forma di atto di esecuzione della Commissione.

Or. en

Emendamento 1065
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatte salve ulteriori condizioni che possono essere concordate tra l'Unione e il paese terzo o territorio interessato, la distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi o territori disciplinati dall'accordo monetario di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.	2. Fatte salve ulteriori condizioni che possono essere concordate tra l'Unione e il paese terzo o territorio interessato ***e fatta salva la conclusione di un accordo tra la banca centrale del paese terzo in questione e la Banca centrale europea***, la distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi o territori disciplinati dall'accordo monetario di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1066
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pagamenti cross-currency tra l'euro digitale e altre valute sono soggetti ad accordi preliminari tra, da un lato, la Banca centrale europea e, dall'altro, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ***e*** dei paesi terzi.	1. I pagamenti cross-currency tra l'euro digitale e altre valute sono soggetti ad accordi preliminari tra, da un lato, la Banca centrale europea e, dall'altro, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ***o le banche centrali nazionali*** dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1067
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Banca centrale europea coopera con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per consentire pagamenti interoperabili tra l'euro digitale e le altre valute.	2. La Banca centrale europea coopera con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per consentire pagamenti interoperabili ***per quanto possibile*** tra l'euro digitale e le altre valute.

Or. en

Emendamento 1068
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Banca centrale europea coopera con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per consentire pagamenti interoperabili tra l'euro digitale e le altre valute.	2. La Banca centrale europea coopera ***attivamente*** con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per consentire pagamenti interoperabili tra l'euro digitale e le altre valute.

Or. en

Emendamento 1069
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ha caratteristiche d'uso e di servizio semplici e facili da gestire, anche per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate, e per le persone anziane;	a) ha caratteristiche d'uso e di servizio ***accessibili, visibili,*** semplici***, gratuite*** e facili da gestire, anche per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate, e per le persone anziane;

Or. en

Emendamento 1070
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ha caratteristiche d'uso e di servizio semplici e facili da gestire, anche per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate, e per le persone anziane;	a) ha caratteristiche d'uso e di servizio semplici***, accessibili*** e facili da gestire, anche per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate, e per le persone anziane;

Or. en

Emendamento 1071
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è accessibile alle persone con disabilità in virtù dell'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva 2019/882.	b) è accessibile ***e gratuito*** alle persone con disabilità in virtù dell'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva 2019/882.

Or. en

Emendamento 1072
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è interoperabile con qualsiasi funzionalità di pagamento ampiamente utilizzata, come i portafogli mobili.

Or. en

Emendamento 1073
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) offre ai consumatori la possibilità di utilizzare un dispositivo hardware elettronico o una carta fisica.

Or. en

Emendamento 1074
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale ***non*** sono tenuti a detenere ***o aprire*** conti di pagamento in euro non digitale ***o ad accettare altri prodotti in euro non digitale***.	2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale sono tenuti a detenere conti di pagamento in euro non digitale.

Or. en

Emendamento 1075
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale non sono tenuti ***a detenere o aprire conti di pagamento in euro non digitale o*** ad accettare altri prodotti in euro non digitale.	2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale non sono tenuti ad accettare altri prodotti in euro non digitale.

Or. en

Emendamento 1076
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale non sono tenuti ***a*** detenere o aprire conti di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale.	2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale non sono tenuti, ***né sono soggetti a impostazioni predefinite per*** detenere o aprire conti di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. ***La possibilità di utilizzare solo servizi in euro digitale senza altri prodotti o servizi dello stesso fornitore è offerta in modo accessibile in linea con il paragrafo 1.***

Or. en

Emendamento 1077
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ciascun conto di pagamento in euro digitale ha un numero unico di conto di pagamento in euro digitale.	3. Ciascun conto di pagamento in euro digitale ha un numero unico di conto di pagamento in euro digitale ***definito dalla Banca centrale europea***.

Or. en

Emendamento 1078
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale che sono persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori l'uso di alias proxy aggiuntivi, su richiesta, in aggiunta al numero di accesso ai pagamenti in euro digitale. La Banca centrale europea può agevolare l'uso di alias proxy unitamente al numero unico di accesso ai pagamenti in euro digitale, senza avere accesso alle informazioni su tali alias proxy. La Banca centrale europea può decidere di affidare ai prestatori di servizi di supporto il compito di facilitare l'uso di alias proxy.

Or. en

Emendamento 1079
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascun ***conto di pagamento*** in euro digitale può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale. ***Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.***	4. Ciascun ***dispositivo*** in euro digitale ***offline*** può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1080
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale. ***Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.***	4. Ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale***, detenuti presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento,*** designati dall'utente dell'euro digitale.

Or. fr

Emendamento 1081
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a ***uno o più conti*** di pagamento in euro non digitale	4. Ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a ***un conto*** di pagamento in euro non digitale ***detenuto***

designati dall'utente dell'euro digitale. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.	***dallo stesso prestatore di servizi di pagamento designato*** dall'utente dell'euro digitale. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.

Or. en

Emendamento 1082
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.	4. Ciascun conto di pagamento in euro digitale ***online*** può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.

Or. en

Emendamento 1083
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I prestatori di servizi di pagamento possono consentire l'uso del conto di pagamento in euro digitale da parte di più utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1084
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prestatori di servizi di pagamento consentono l'uso del conto di pagamento in euro digitale da parte di più utenti dell'euro digitale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1085
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prestatori di servizi di pagamento consentono l'uso del conto di pagamento in euro digitale da parte di più utenti dell'euro digitale.	5. I prestatori di servizi di pagamento consentono l'uso del conto di pagamento in euro digitale da parte di più utenti dell'euro digitale***, a condizione che ciascun conto in euro digitale sia registrato esclusivamente a nome di un solo utente***.

Or. en

Emendamento 1086
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di pagamento in euro digitale mettono a disposizione di tutti gli utenti dell'euro digitale almeno uno degli strumenti di pagamento

obbligatori materiale e uno immateriale per consentire loro di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale sia online che offline. Ai consumatori è fornito gratuitamente uno strumento di pagamento obbligatorio. Il consumatore può scegliere quale strumento di pagamento obbligatorio gli sia fornito gratuitamente.

Or. en

Emendamento 1087
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'infrastruttura dell'euro digitale comprende meccanismi decentrati di ripiego che consentono la continuità dei pagamenti in caso di guasti del sistema centrale, interruzioni della rete o attacchi informatici. Inoltre, questi meccanismi di ripiego dovrebbero essere in grado di mitigare i rischi per quanto concerne l'aspetto della crittografia dell'euro digitale in quanto si trova ad affrontare un pericolo costante a causa di improvvisi e rapidi progressi nella rapida fattorizzazione primaria o nella tecnologia dei computer quantistici.

Or. en

Motivazione

Garantisce una solida resilienza dei pagamenti e la continuità operativa in condizioni sfavorevoli istituendo opzioni di ripiego decentralizzate. Il fallimento inspiegabile dei server TARGET2 nel febbraio 2025 con due componenti hardware indipendenti improvvisamente entrambi guasti, mentre mai nemmeno uno si è guastato in tutto il mondo, è un chiaro avvertimento. Inoltre, il funzionamento dell'aspetto crittografico del CBDC si basa fortemente sulla matematica che non compie grandi progressi nell'area della fattorizzazione primaria o dei computer quantistici.

Emendamento 1088
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione elabora orientamenti per gli Stati membri sulle modalità per garantire che le soluzioni di pagamento in euro digitale siano semplici, accessibili e facili da gestire. Tali orientamenti riguardano anche la comunicazione dell'euro digitale agli utenti, al fine di promuovere la comprensione e la fiducia nell'euro digitale e la tutela della vita privata.

Or. en

Emendamento 1089
Luděk Niedermayer, Dirk Gotink, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'euro digitale è introdotto senza indebiti ritardi una volta che è tecnicamente pronto e la pertinente legislazione dell'Unione è in vigore.

Or. en

Emendamento 1090
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli utenti dell'euro digitale hanno la possibilità di scegliere se i loro pagamenti in euro digitale di prossimità siano online o offline per impostazione predefinita.

Or. en

Emendamento 1091
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli utenti dell'euro digitale hanno la possibilità di scegliere se i loro pagamenti in euro digitale di prossimità siano offline o online per impostazione predefinita.

Or. en

Emendamento 1092
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli utenti dell'euro digitale hanno la possibilità di determinare se i loro pagamenti di prossimità siano eseguiti online o offline per impostazione predefinita.

Or. en

Emendamento 1093
Luděk Niedermayer, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Prima dell'avvio a pieno regime in tutta l'Unione, anche negli Stati membri che hanno concluso un accordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la Banca centrale europea può effettuare fasi di prova locali o regionali al fine di confermare la solidità, la sicurezza e la prontezza operativa dell'infrastruttura dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1094
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Gli utenti dell'euro digitale sono in grado di effettuare un conferimento di fondi delle loro disponibilità di euro digitale offline, se il dispositivo dell'utente dell'euro digitale supporta il conferimento di fondi automatizzato. Il conferimento di fondi automatizzato non pregiudica i limiti fissati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1095
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Gli utenti dell'euro digitale sono in grado di effettuare un conferimento di fondi automatizzato delle loro disponibilità di euro digitale offline, se il dispositivo dell'utente dell'euro digitale supporta il conferimento di fondi automatizzato. Il conferimento di fondi automatizzato non pregiudica i limiti fissati ai sensi dell'articolo 37.

Or. en

Emendamento 1096
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Gli utenti dell'euro digitale possono consentire il conferimento di fondi automatizzato delle loro disponibilità di euro digitale offline, a condizione che il loro dispositivo supporti tale funzionalità. Il conferimento di fondi automatizzato resta subordinato ai limiti fissati di cui all'articolo 37, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1097
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Gli utenti dell'euro digitale

possono scegliere se i loro pagamenti in euro digitale in prossimità siano online o offline per impostazione predefinita.

Or. en

Emendamento 1098
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. Gli utenti dell'euro digitale sono in grado di effettuare un conferimento di fondi delle loro disponibilità di euro digitale offline, se il dispositivo dell'utente dell'euro digitale supporta il conferimento di fondi automatizzato. Il conferimento di fondi automatizzato non pregiudica i limiti fissati di cui all'articolo 37, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1099
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. I prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di pagamento in euro digitale mettono a disposizione di tutti gli utenti dell'euro digitale gli strumenti di pagamento obbligatori per consentire loro di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale sia online che offline.

Or. en

Emendamento 1100
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. I prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di pagamento in euro digitale mettono a disposizione di tutti gli utenti dell'euro digitale gli strumenti di pagamento obbligatori per consentire loro di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale sia online che offline.

Or. en

Emendamento 1101
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. I prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di pagamento in euro digitale forniscono a tutti gli utenti dell'euro digitale gli strumenti di pagamento obbligatori necessari per l'esecuzione delle operazioni in euro digitale sia in modalità online che offline.

Or. en

Emendamento 1102
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies. I prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di convenzionamento in euro digitale danno la possibilità ai loro clienti di accettare pagamenti in euro digitale attraverso le tecnologie di comunicazione obbligatorie. I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, non rifiutano le operazioni di pagamento in euro digitale disposte tramite tali tecnologie di comunicazione. Le tecnologie di comunicazione obbligatorie sono quelle prescritte dalla Banca centrale europea nell'ambito delle misure, norme e standard dettagliati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e conformemente all'articolo 28. Ciò lascia impregiudicate le tecnologie di comunicazione aggiuntive e facoltative che la Banca centrale europea può mettere a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1103
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies. I prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di convenzionamento in euro digitale danno la possibilità ai loro clienti di accettare pagamenti in euro digitale attraverso le tecnologie di comunicazione obbligatorie. I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 3, non rifiutano le operazioni di pagamento in euro digitale disposte tramite tali tecnologie di comunicazione.

Or. en

Emendamento 1104
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies. I prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di convenzionamento in euro digitale garantiscono che i loro clienti accettino pagamenti in euro digitale attraverso le tecnologie di comunicazione obbligatorie. I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, non rifiutano le operazioni in euro digitale disposte attraverso tali tecnologie.

Or. en

Emendamento 1105
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 sexies. Gli strumenti di pagamento e le tecnologie di comunicazione obbligatorie di cui ai paragrafi 8 e 9 sono quelli prescritti dalla Banca centrale europea nell'ambito delle misure, delle norme e degli standard dettagliati di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Ciò lascia

	impregiudicati gli strumenti di pagamento e le tecnologie di comunicazione aggiuntivi che la Banca centrale europea può mettere a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1106
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 sexies. Gli strumenti di pagamento e le tecnologie di comunicazione obbligatori di cui ai paragrafi 8 e 9 corrispondono a quelli specificati dalla Banca centrale europea nelle misure, norme e standard adottati dettagliati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Ciò non pregiudica la possibilità per la Banca centrale europea di introdurre ulteriori strumenti di pagamento o tecnologie di comunicazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1107
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline a partire dalla sua prima emissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1108
Luděk Niedermayer, Dirk Gotink, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline ***a partire dalla sua prima emissione***.	1. ***A partire dalla sua prima emissione,*** l'euro digitale è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline ***allo stesso tempo***.

Or. en

Emendamento 1109
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online ***e offline*** a partire dalla sua prima emissione.	1. L'euro digitale è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online a partire dalla sua prima emissione.

Or. en

Emendamento 1110
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	L'euro digitale è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale offline quando l'infrastruttura tecnica lo permetterà, ma non oltre 12 mesi dalla prima emissione di euro digitale.

Or. en

Emendamento 1111
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Non vi è alcuna condizionalità, sotto forma di test di mercato o in qualsiasi altra forma, alla disponibilità della versione online o offline dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1112
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale detenuto online o offline è convertibile alla pari tra queste due forme di moneta***, su richiesta degli utenti dell'euro digitale***.	2. L'euro digitale detenuto online o offline è convertibile alla pari tra queste due forme di moneta.

Or. en

Emendamento 1113
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale detenuto online o offline è convertibile alla pari tra queste due forme di moneta, su richiesta degli utenti dell'euro digitale.	2. L'euro digitale detenuto online o offline è convertibile alla pari tra queste due forme di moneta***, senza indebito ritardo***, su richiesta degli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 1114
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'utente dell'euro digitale ha la possibilità di impostare una modalità predefinita nell'applicazione per i pagamenti, scegliendo la funzionalità online o offline.

Or. en

Emendamento 1115
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Prima di disporre*** un'operazione di pagamento in euro digitale ***nell'ambito di un pagamento di prossimità, al beneficiario e al pagatore è comunicato se l'operazione avverrà*** offline o online.	3. ***Il beneficiario e il pagatore hanno la possibilità di identificare se*** un'operazione di pagamento in euro digitale ***avviene*** offline o online.

Or. en

Emendamento 1116
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Prima di disporre*** un'operazione di pagamento in euro digitale ***nell'ambito di un pagamento di prossimità, al beneficiario e al pagatore è comunicato se l'operazione avverrà*** offline o online.	3. ***Il beneficiario e il pagatore hanno la possibilità di identificare se*** un'operazione di pagamento in euro digitale ***avviene*** offline o online.

Or. en

Emendamento 1117
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale nell'ambito di un pagamento di prossimità, al beneficiario e al pagatore è ***comunicato*** se l'operazione ***avverrà*** offline o online.	3. Prima di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale nell'ambito di un pagamento di prossimità, al beneficiario e al pagatore è ***rivelato*** se l'operazione ***sarà eseguita*** offline o online.

Or. en

Emendamento 1118
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per quanto riguarda i pagamenti in euro digitale effettuati in prossimità

fisica, gli utenti dell'euro digitale possono selezionare un'impostazione predefinita per l'esecuzione come operazione di pagamento in euro digitale offline o online.

Or. en

Emendamento 1119
Michalis Hadjipantela

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli utenti dell'euro digitale possono scegliere se i loro pagamenti in euro digitale in prossimità siano online o offline per impostazione predefinita.

Or. en

Emendamento 1120
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli utenti dell'euro digitale possono scegliere se i loro pagamenti in euro digitale in prossimità siano online o offline per impostazione predefinita.

Or. en

Emendamento 1121
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli utenti dell'euro digitale sono in grado di effettuare un conferimento di fondi delle loro disponibilità di euro digitale offline, se il dispositivo dell'utente dell'euro digitale supporta il conferimento di fondi automatizzato. Il conferimento di fondi automatizzato non pregiudica i limiti fissati a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1122
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Qualora il dispositivo dell'utente dell'euro digitale lo supporti tecnicamente, l'utente dell'euro digitale ha a disposizione il conferimento di fondi automatizzato delle disponibilità di euro digitale offline.

Or. en

Emendamento 1123
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 bis
	Requisiti di sicurezza per le operazioni di pagamento in euro digitale offline

La Banca centrale europea elabora i requisiti tecnici di sicurezza e integrità, compreso l'adeguato processo di certificazione, per i dispositivi di archiviazione locale al fine di garantirne la resilienza contro le frodi, la contraffazione, la doppia spesa o le violazioni dei dati, compresa la protezione crittografica all'avanguardia e la resilienza contro l'uso non autorizzato.

I prestatori di servizi di pagamento assicurano che i dispositivi che supportano la funzionalità offline siano conformi alle norme tecniche stabilite dalla BCE.

Or. en

Emendamento 1124
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 ter
	Responsabilità in caso di guasto tecnico
	1. In caso di interruzione del sistema, malfunzionamento tecnico o interruzione dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, la responsabilità della Banca centrale europea nei confronti dell'utente rimane impregiudicata. Nessuna perdita di valore sarà a carico dell'utente a seguito di tali interruzioni.
	2. In caso di guasto, malfunzionamento o compromissione delle caratteristiche tecniche di sicurezza e integrità dei dispositivi di archiviazione locale certificati, compresa la protezione contro le frodi, la contraffazione e la doppia spesa o la violazione dei dati, il prestatore

di servizi di pagamento ne informa senza indebito ritardo gli utenti e gli esercenti interessati. Il prestatore di servizi di pagamento informa inoltre tempestivamente la BCE qualora il guasto possa richiedere la sospensione o il ritiro dei dispositivi o degli strumenti di pagamento dall'uso o qualora sia necessaria una comunicazione pubblica per attenuare i rischi sistemici o di sicurezza.

3. Il prestatore di servizi di pagamento adotta immediatamente tutte le misure necessarie per ritirare, sospendere o disabilitare gli strumenti di pagamento o i dispositivi interessati e garantisce che siano sostituiti senza indebito ritardo.

4. Il prestatore di servizi di pagamento in euro digitale risarcisce l'utente o l'esercente interessato per le perdite direttamente causate dal malfunzionamento delle funzioni tecniche di sicurezza e ha il diritto di rivalersi nei confronti della Banca centrale europea per le perdite e i costi diretti della sostituzione di un dispositivo certificato, a condizione che il malfunzionamento derivi dalle specifiche tecniche elaborate dalla BCE conformemente al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1125
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 23 quater
	Tecnologia all'avanguardia dell'infrastruttura dell'euro digitale

1. La progettazione e il funzionamento dell'infrastruttura di regolamento per l'euro digitale si basano su tecnologie all'avanguardia che:

a) garantiscono l'attuazione dei principi della "protezione della vita privata fin dalla progettazione" e "protezione della vita privata per impostazione predefinita", compresi i sistemi di dimostrazione a conoscenza zero, la crittografia avanzata e altre tecnologie all'avanguardia, consentendo l'impossibilità di creare collegamenti, la minimizzazione dei dati e la verifica delle operazioni senza la divulgazione di dati personali, garantendo nel contempo una solida protezione contro le violazioni dei dati e l'accesso non autorizzato;

b) garantiscono la sicurezza, la continuità e l'integrità dell'infrastruttura di regolamento e la sua resilienza alle minacce informatiche, assicurando nel contempo la prontezza delle soluzioni di back-up.

2. Ai fini del presente articolo, la Banca centrale europea monitora gli sviluppi tecnologici, in particolare le tecnologie all'avanguardia concepite per proteggere la vita privata, rafforzare la protezione dei dati, la cibersicurezza, la resilienza operativa e l'individuazione e la prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro.

La Banca centrale europea prende in considerazione l'attuazione di nuovi sviluppi tecnologici nell'infrastruttura dell'euro digitale, dopo averne valutato la scalabilità, l'interoperabilità con l'infrastruttura esistente e il loro impatto su:

a) la sicurezza, l'integrità, l'efficienza e l'innovazione dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, con particolare attenzione alle nuove tecnologie in grado di rafforzare la protezione della vita privata, garantendo nel contempo le capacità di verifica,

	conformità e prevenzione delle frodi;
	b) le prestazioni complessive in materia di ambiente ed efficienza energetica;
	c) le potenziali dipendenze da fornitori di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1126
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea può:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1127
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea ***può***:	1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea***, unitamente alla piattaforma di governance per l'euro digitale***:

Or. en

Emendamento 1128
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea ***può***:	1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea:

Or. en

Emendamento 1129
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea può***:***	1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale online possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea può ***adottare le misure necessarie. Tali operazioni non creano, direttamente o indirettamente, restrizioni programmabili alla spesa legale, né consentono date di scadenza individuali o limitazioni dipendenti dal comportamento. La libertà degli utenti di disporre dei loro fondi senza condizioni esterne è sempre garantita in ogni momento.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che i pagamenti condizionati non possano essere utilizzati per introdurre restrizioni programmabili alla spesa legale. Date di scadenza individuali o

limitazioni basate sul comportamento comprometterebbero la libertà degli utenti di disporre dei loro fondi ed eroderebbero la fiducia nell'euro digitale. La disposizione tutela pertanto la natura non programmabile della moneta e i diritti fondamentali e protegge la certezza del diritto.

Emendamento 1130
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) adottare misure, norme e standard dettagliati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, che i prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare per garantire l'interoperabilità delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La modifica non è necessaria in quanto è stata inserita nell'emendamento 10.

Emendamento 1131
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) adottare misure, norme e standard dettagliati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, che i prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare per garantire l'interoperabilità delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1132
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornire le funzionalità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale necessarie per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, compreso l'accantonamento di fondi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1133
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornire le funzionalità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale necessarie per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, compreso l'accantonamento di fondi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La modifica non è necessaria in quanto è stata inserita nell'emendamento 10.

Emendamento 1134
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornire le funzionalità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale necessarie per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, compreso l'accantonamento di fondi**.**	b) fornire le funzionalità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale necessarie per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, compreso l'accantonamento di fondi ***e i pagamenti attraverso i registri distribuiti;***

Or. en

Emendamento 1135
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) consentire alle imprese europee di effettuare pagamenti condizionati utilizzando l'euro digitale in un contesto da impresa a impresa;

Or. en

Emendamento 1136
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Banca centrale europea monitora il progresso tecnologico, comprese le innovazioni specificamente volte a rafforzare la protezione della vita privata, la protezione dei dati, la sicurezza, la resilienza e l'individuazione e la prevenzione delle frodi.

Or. en

Emendamento 1137
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La Banca centrale europea valuta l'eventuale integrazione dei progressi tecnologici nell'infrastruttura dell'euro digitale, tenendo conto della loro finalità prevista, della loro erogabilità su larga scala e delle loro implicazioni per la sicurezza, l'efficienza e l'innovazione, nonché di eventuali dipendenze o rischi derivanti dal loro utilizzo.

Or. en

Emendamento 1138
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale non è moneta programmabile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1139
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. L'euro digitale non è moneta programmabile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1140
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale non è moneta programmabile.	2. L'euro digitale non sarebbe moneta programmabile ***e la vita privata degli utenti dell'euro digitale è protetta e garantita in ogni situazione***.

Or. en

Emendamento 1141
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Programmi per la concessione di bonus, punti o programmi di fidelizzazione
	1. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire programmi per la concessione di bonus, punti o programmi di fidelizzazione volontari in relazione all'utilizzo dell'euro digitale, a condizione che tali programmi siano pienamente compatibili con le norme dell'Unione in materia di protezione e sicurezza dei dati e non consentano di trarre conclusioni sul comportamento di pagamento o di consumo dell'utente.
	2. La progettazione di tali programmi deve garantire che i dati relativi alle

operazioni, i metadati o altre informazioni personali non vengano divulgati agli operatori del programma o a terzi che non siano strettamente necessari per accreditare il beneficio. I programmi si basano su tecnologie che migliorano la protezione dei dati personali, tra cui il trattamento locale, la pseudonimizzazione, le prove crittografiche o tecnologie simili.

3. I programmi di bonus e fidelizzazione non pregiudicano né limitano la funzionalità di base, l'interoperabilità o l'uso dell'euro digitale. Il loro uso è volontario e non deve essere utilizzato come prerequisito per l'utilizzo dell'euro digitale.

4. Non è consentito creare banche dati centrali sul comportamento di pagamento degli utenti o richiedere cronologie delle operazioni personali per poter partecipare a tali programmi.

5. La Banca centrale europea pubblica orientamenti sull'interoperabilità tecnica dei programmi di bonus e fidelizzazione utilizzando interfacce aperte e interoperabili conformemente alle specifiche tecniche della Banca centrale europea. L'attuazione è effettuata conformemente ai requisiti per le interfacce di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 o agli atti successivi.

Or. de

(cfr. anche considerando 56 bis).

Motivazione

L'introduzione di programmi di bonus e fidelizzazione rispettosi della vita privata offre tre vantaggi chiave. In primo luogo, l'euro digitale appare improvvisamente meno come un progetto istituzionale del secolo scorso. In secondo luogo, l'Europa ottiene qualcosa che, con buona volontà, potrebbe essere descritto come sovranità dei dati. In terzo luogo, possiamo sentirci meno dipendenti dai sistemi di pagamento globali, che conoscono il nostro stile di vita meglio delle nostre famiglie (anche se potrebbe essere un vantaggio per alcuni).

Emendamento 1142

Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Stato dell'arte della tecnologia
	1. La Banca centrale europea monitora gli sviluppi tecnologici ai fini di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, comprese le nuove tecnologie concepite in particolare per proteggere la vita privata, rafforzare la protezione dei dati, la sicurezza, la preparazione, la resilienza e l'individuazione e la prevenzione delle frodi.
	2. La Banca centrale europea prende in considerazione l'attuazione di nuovi sviluppi tecnologici nell'infrastruttura dell'euro digitale, dopo averne valutato le finalità; la disponibilità su larga scala; l'impatto sulla resilienza, la preparazione, la sicurezza, l'efficienza e l'innovazione; le dipendenze che la loro adozione può comportare; nonché i potenziali rischi che essi comportano.
	3. A partire dal 1° gennaio 2027 tutti i terminali di pagamento di nuova produzione in Europa devono essere dotati di un kernel indipendente dallo schema, in preparazione all'accettazione delle transazioni in euro digitale. Tale sistema aperto è accessibile ai sistemi di pagamento europei sia regionali che nazionali, consentendo in tal modo ai clienti di effettuare pagamenti senza contatto in tutta la zona euro, indipendentemente dal loro prestatore di servizi di pagamento, nei momenti di emergenza dichiarata.

Or. en

Emendamento 1143
Eero Heinäluoma, Marina Kaljurand, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Stato dell'arte della tecnologia
	1. La Banca centrale europea monitora gli sviluppi tecnologici ai fini di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, comprese le nuove tecnologie concepite in particolare per proteggere la vita privata, rafforzare la protezione dei dati, la sicurezza, la preparazione, la resilienza e l'individuazione e la prevenzione delle frodi.
	2. La Banca centrale europea prende in considerazione l'attuazione di nuovi sviluppi tecnologici nell'infrastruttura dell'euro digitale, dopo averne valutato le finalità; la disponibilità su larga scala; l'impatto sulla resilienza, la preparazione, la sicurezza, l'efficienza e l'innovazione; le dipendenze che la loro adozione può comportare; nonché i potenziali rischi che essi comportano.

Or. en

Emendamento 1144
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Stato dell'arte della tecnologia
	1. La Banca centrale europea monitora gli sviluppi tecnologici ai fini di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, comprese

le nuove tecnologie concepite in particolare per proteggere la vita privata, rafforzare la protezione dei dati, la sicurezza, la preparazione, la resilienza e l'individuazione e la prevenzione delle frodi.

2. La Banca centrale europea prende in considerazione l'attuazione di nuovi sviluppi tecnologici nell'infrastruttura dell'euro digitale, dopo averne valutato le finalità; la disponibilità su larga scala; l'impatto sulla resilienza, la preparazione, la sicurezza, l'efficienza e l'innovazione; le dipendenze che la loro adozione può comportare; nonché i potenziali rischi che essi comportano.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è garantire che l'euro digitale rimanga tecnologicamente aggiornato, sicuro e resiliente. La Banca centrale europea deve monitorare costantemente le nuove tecnologie, in particolare quelle che migliorano la protezione della vita privata, la sicurezza, la prevenzione delle frodi e la resilienza del sistema, e valutare se debbano essere integrate nell'infrastruttura dell'euro digitale.

Emendamento 1145
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Criterio dello stato dell'arte della tecnologia
	La Banca centrale europea monitora e utilizza gli sviluppi tecnologici ai fini di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, comprese le nuove tecnologie concepite in particolare per proteggere la vita privata, rafforzare la protezione dei dati, la sicurezza, la preparazione, la resilienza e l'individuazione e la prevenzione delle

frodi.

Or. en

Emendamento 1146
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	1. La Banca centrale europea monitora gli sviluppi tecnologici, comprese le nuove tecnologie concepite in particolare per proteggere la vita privata, rafforzare la protezione dei dati, la sicurezza, la preparazione, la resilienza e l'individuazione e la prevenzione delle frodi.
	2. La Banca centrale europea prende in considerazione l'attuazione di nuovi sviluppi tecnologici nell'infrastruttura dell'euro digitale, dopo averne valutato le finalità; la disponibilità su larga scala; l'impatto sulla sicurezza, l'efficienza e l'innovazione; le dipendenze che la loro adozione può comportare; nonché i potenziali rischi che essi comportano.

Or. en

Emendamento 1147
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Monitoraggio e valutazione delle

	tecnologie
	La Banca centrale europea garantisce il monitoraggio e la valutazione continui degli sviluppi tecnologici pertinenti per l'euro digitale, in particolare quelli che rafforzano la protezione della vita privata, la protezione dei dati, la resilienza, la preparazione e l'individuazione delle frodi.
	La BCE valuta le tecnologie emergenti per quanto riguarda il loro potenziale contributo alla solidità e all'efficienza dell'infrastruttura dell'euro digitale, nonché i rischi e le dipendenze tecnologiche che possono comportare.

Or. en

Emendamento 1148
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Attuazione e monitoraggio degli sviluppi tecnologici
	Se del caso, la Banca centrale europea attua nuovi sviluppi tecnologici nell'infrastruttura dell'euro digitale per migliorare, tra l'altro, la protezione della vita privata, la preparazione e la resilienza e introduce funzionalità innovative, dopo averne valutato le finalità e i costi. A tal fine la Banca centrale europea monitora attivamente gli sviluppi tecnologici nei pertinenti settori.

Or. en

Emendamento 1149

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 ter
	Resilienza e preparazione
	1. In caso di perturbazione grave o imminente che incide sulla continuità dei servizi di pagamento in euro digitale, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro e previa consultazione della Banca centrale europea, adottare misure eccezionali temporanee e proporzionate per salvaguardare l'accesso ininterrotto degli utenti.
	2. Tali misure eccezionali possono comprendere:
	a) l'aumento temporaneo dei limiti per le operazioni o le disponibilità offline;
	b) l'attivazione del passaggio di emergenza, che consente agli utenti di accedere ai servizi in euro digitale attraverso un prestatore di servizi di pagamento alternativo qualora il prestatore designato non sia in grado di garantire la continuità;
	c) il temporaneo rafforzamento della distribuzione dell'euro digitale ove opportuno per mantenere l'accessibilità.
	3. Le richieste di misure eccezionali comprendono prove della perturbazione e del suo impatto. La Commissione valuta la richiesta e adotta una decisione entro un termine accelerato non superiore a 48 ore dalla sua presentazione.
	4. Le misure eccezionali adottate a norma del presente articolo hanno portata e durata rigorosamente limitate, non superano un periodo di tre mesi e possono essere rinnovate solo se persistono le condizioni che ne giustificano l'adozione. Tali misure rispettano i principi di

necessità, proporzionalità, stabilità finanziaria e i requisiti applicabili in materia di protezione dei dati e cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 1150
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 ter
	Resilienza operativa dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale
	1. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale è costituita da siti di trattamento fisicamente separati, che insieme formano un sistema di pagamento in euro digitale resiliente.
	2. Un sito di trattamento:
	a) è fisicamente situato nell'Unione a una distanza geografica adeguata da un altro sito di trattamento;
	b) dispone di risorse, capacità, funzioni e personale adeguati per garantirne l'operabilità; e
	c) è in grado di garantire la continuità di funzioni di regolamento importanti o critiche in caso di perturbazione, incidente o attacco che comprometta la sicurezza, la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati o dei servizi forniti da un altro sito di trattamento.
	3. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dispone di politiche, procedure e metodi documentati per il ripristino e il recupero rapidi ed efficienti di un sito di trattamento. L'attivazione di politiche, procedure e metodi non

compromette la sicurezza, la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati relativi all'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale.

4. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dispone di processi per valutare se la perturbazione, l'incidente o l'attacco che ha colpito un sito di trattamento ha un impatto significativo sull'operabilità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale e, senza indebito ritardo, informa le autorità nazionali e dell'Unione competenti di tale perturbazione, incidente o attacco significativo.

5. La resilienza dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale è periodicamente testata in maniera approfondita. I test condotti rispecchiano l'evoluzione del panorama delle minacce e l'emergere di nuovi rischi.

Or. en

Emendamento 1151
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, procedure di recupero, comunicazioni e test
	1. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale è costituita da siti di trattamento fisicamente separati, che insieme formano un sistema di pagamento in euro digitale resiliente.
	2. Un sito di trattamento:
	a) è fisicamente situato nell'Unione a una distanza geografica adeguata da un altro

sito di trattamento;

b) dispone di risorse, capacità, funzioni e personale adeguati per garantirne l'operabilità; e

c) è in grado di garantire la continuità di funzioni di regolamento importanti o critiche in caso di perturbazione, incidente o attacco che comprometta la sicurezza, la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati o dei servizi forniti da un altro sito di trattamento.

3. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dispone di politiche, procedure e metodi documentati per il ripristino e il recupero rapidi ed efficienti di un sito di trattamento. L'attivazione di politiche, procedure e metodi non compromette la sicurezza, la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati relativi all'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale.

4. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dispone di processi per valutare se la perturbazione, l'incidente o l'attacco che ha colpito un sito di trattamento ha un impatto significativo sull'operabilità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale e, senza indebito ritardo, informa le autorità nazionali e dell'Unione competenti di tale perturbazione, indecente o attacco significativo.

5. La resilienza dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale è periodicamente testata in maniera approfondita. I test condotti rispecchiano l'evoluzione del panorama delle minacce e l'emergere di nuovi rischi.

Or. en

Emendamento 1152
Pasquale Tridico

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Adeguamento temporaneo dei limiti dell'euro digitale offline in circostanze eccezionali
	In circostanze eccezionali debitamente giustificate che possono compromettere la continuità o il corretto funzionamento dell'infrastruttura di pagamento, i limiti di detenzione della funzionalità offline applicabili a norma del presente regolamento possono essere temporaneamente adeguati al fine di salvaguardare la stabilità e la resilienza del sistema di pagamento. La Banca centrale europea, dopo aver esaminato una proposta presentata da uno o più Stati membri della zona euro o dalla Commissione, o sulla base di una propria valutazione, determina se tale adeguamento temporaneo sia giustificato e può decidere di applicarlo per il periodo strettamente necessario a far fronte alla situazione eccezionale.

Or. en